

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE CHIAVES

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Convalidamento di due elezioni e annullamento di quella di San Giorgio la Montagna.* = *Interrogazione del deputato Salvagnoli sull'affrancazione delle servitù civiche a Piombino, e risposta del ministro per l'agricoltura e commercio.* = *Interrogazione del deputato Della Rocca sul risultato dell'inchiesta circa la pesca del corallo, e risposta del ministro medesimo.* = *Istanza del deputato Ghinosi.* = *Seguito della discussione dello schema di legge sul matrimonio dei militari — Emendamenti all'articolo 2 — La proposizione sospensiva del deputato Di San Donato, dopo osservazioni del ministro per la guerra, è ritirata — Obbiezioni del deputato Corte — Il relatore Trombetta sostiene l'articolo della Giunta — Emendamenti dei deputati Corte, Pissavini, Camerini, Morelli Salvatore, Macchi e del ministro — Opposizioni del deputato Corrado all'articolo, e osservazioni del deputato Farini — Dichiarazioni del ministro — Reiezione di emendamenti, e approvazione dell'articolo proposto dal ministro — Emendamenti dei deputati Samarelli, Caruso e Maiorana-Calatabiano al 4° — Opinioni e proposta dei deputati Piroli, Trombetta, relatore, e del ministro guardasigilli — Approvazione dell'articolo 4, come fu votato dal Senato — Aggiunta del deputato Botta al 9°, ritirata dopo dichiarazioni del ministro — Tutti gli articoli sono approvati.* = *Annunzio di una interrogazione del deputato Oliva.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,610. I sindaci dei comuni di montagna del Modenese e Reggiano fanno ricorso alla Camera perchè vengano liberati quei terreni dall'eccezionale imposta gravitante sui medesimi ed esonerati dal pagamento di ogni decimo.

13,611. Cionini ingegnere Giovanni ed altri 20 possidenti in Montegibbio, sezione del comune di Sassuolo, provincia di Modena, domandano che, in seguito ad un nuovo estimo di quei terreni, il contingente d'imposta fondiaria venga ridotto alla giusta sua quota.

13,612. Il municipio del comune d'Intra, per le ragioni che espone, fa istanza che per il congiungimento della ferrovia del Gottardo con quella di Novara-Genova, venga sostituita alla linea proposta di Magadino-Cittiglio quella di Gozzano-Locarno.

13,613. Il sindaco del comune di Gasperina, provincia di Catanzaro, trasmette un voto di quel Consiglio comunale per l'emanazione di una legge eccezionale capace a distruggere il brigantaggio.

13,614. 134 proprietari di Broni, provincia di Pavia, inviano istanza al Parlamento perchè venga respinta ogni proposta d'aumento di decimo sulla proprietà fondiaria.

ATTI DIVERSI.

MASSARI, segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Da S. E. il ministro dei lavori pubblici — Relazione sul servizio postale in Italia nell'anno 1869, copie 521;

Da S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio — Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio, quarto trimestre 1870, copie 6;

Dal deputato Giuseppe Guerzoni — Firenze rinnovata — Estratto dalla nuova antologia, fascicolo del mese di maggio 1871, copie 15;

Dal signor Cognetti De Martiis — La pubblica sicurezza e i provvedimenti eccezionali — Lettera al direttore della *Perseveranza*, copie 20;

Dal prefetto di Parma — Atti del Consiglio parmense, Sessione straordinaria 15 marzo 1871, copie 16;

Da Roma (firmato M. P.) — Miniatura del papismo fatta da un pittore romano — Racconto ameno, copie 3;

Dal commendatore avvocato Tommaso Corsi (da Napoli) — Parere sulla ferrovia comunale privata di Carrara, una copia;

Esposizione legale del processo a carico del cavaliere Giulio De Martino per sequestro, mercè restrizione nel manicomio di Fleurent, della propria moglie Teresa Santoro, una copia.

VERIFICA DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Do comunicazione alla Camera di alcune deliberazioni della Giunta per le elezioni:

« La Giunta per le elezioni nella seduta di questo giorno ha verificato non esservi proteste nelle elezioni seguenti, e concorrere negli eletti i requisiti voluti dallo Statuto e dalla legge elettorale.

« Collegio di Tregnago. — Eletto Zanella avvocato Bartolommeo.

« Collegio di Gallipoli. — Eletto Arlotta Mariano. »

Si prende atto di queste deliberazioni della Giunta ed è riconosciuta la validità delle elezioni testè accennate.

« La Giunta per le elezioni:

« Vista la deliberazione della Camera de' 19 dicembre 1870 colla quale fu ordinata una inchiesta giudiziaria sulla elezione del collegio di San Giorgio la Montagna;

« Visti gli atti della inchiesta medesima;

« Udita in seduta pubblica la relazione del deputato Puccioni;

« Ritenuto che dalle verificazioni assunte dal consigliere delegato alla inchiesta, emergano gravi sospetti e notevoli indizi che nella elezione di cui si tratta siensi verificati:

« 1° Atti di corruzione;

« 2° Intimidazioni e minacce all'effetto di costringere taluni elettori a votare per il candidato che rimase proclamato deputato;

« Ritenuto che le operazioni elettorali non furono condotte regolarmente, perchè dalle deposizioni di vari elettori della sezione di San Giorgio la Molara risulta che per qualche tempo si scrissero le schede sul banco del Seggio definitivo, e solo quando alcuni elettori chiesero fosse osservato l'ultimo alinea dell'articolo 81 della legge elettorale, si provvide a che la libertà e la segretezza del voto fosse rispettata;

« Ritenuto che emerge anco dall'inchiesta che nella sezione principale era libero l'ingresso alla sala della votazione anco ai non elettori;

« Ritenuto che di fronte ad un complesso di circostanze siffatte, e di fronte alla differenza di soli venti voti conseguita dal candidato che restò eletto sul suo competitore, la Giunta abbia dovuto convincersi essere mestieri consultare nuovamente il corpo elettorale;

« Per questi motivi, a maggioranza di voti,

« Conclude perchè la Camera annulli le operazioni elettorali del collegio di San Giorgio la Montagna.

« Così deliberato il 22 maggio 1871. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento di questa elezione.

(Sono approvate.)

Perciò dichiaro vacante il collegio elettorale di San Giorgio la Montagna.

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SALVAGNOLI
SELLE SERVITÙ CIVICHE DI PIOMBINO.**

PRESIDENTE. Il deputato Salvagnoli domanda d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio sulla esecuzione della legge del 15 agosto 1867 sull'affrancazione delle servitù civiche pesanti sul territorio del principato di Piombino.

Domando all'onorevole ministro se e quando egli intenda rispondere a quest'interrogazione.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Anche immediatamente, se così piace alla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, do la parola all'onorevole Salvagnoli per isvolgere la sua interrogazione.

SALVAGNOLI. Nel 1840 un decreto granducale dichiarò abolite di fatto le servitù di pascolo e legnatico del principato di Piombino, ed obbligò immediatamente gli utenti a cessare dall'usare di quelle servitù, senza sostituire alcun altro mezzo di lavoro e di esistenza per quelle popolazioni, che vivono sopra di quelle, riservando loro però che fosse pagato il valore di questa servitù mediante regolare stima. Non dirò le ragioni per cui dal 1840 si arrivò al 1859, senza che questi infelici abitanti di quei paesi avessero ottenuta alcuna indennità per la cessione dei loro diritti di servitù di pascolo e di legnatico, e senza che i possidenti avessero ottenuta la libertà dei loro fondi, per poter sapere assolutamente quali erano quelli che potevano destinare all'agricoltura. Nel 1860 il Governo della Toscana, per togliere questo doloroso stato di cose, fece un decreto, col quale per finire le questioni che erano avanti ai tribunali, fece una legge con la quale nominò una Giunta di arbitri per condurre a fine sollecitamente questa affrancazione; e saviamente ordinò che il valore delle servitù fosse pagato in terre anzi che in danaro. Ma sorsero nuove questioni sopra la validità di questo decreto, in quanto che pareva non avesse veramente data la facoltà agli arbitri di decidere tutte le questioni; e la Corte di cassazione, in questo conflitto di giurisdizione, deliberò in favore ai possidenti. Allora temendo che questo stato di cose prolungasse indefinitamente la sistemazione dell'affare; io presentai una legge al Parlamento, esponendo lo stato disgraziato di queste popolazioni, e la necessità di venire ad un termine di questa vertenza.

Molti di voi hanno letta la dotta relazione del deputato Capone e sentite qui le eloquentissime parole del ministro di agricoltura e commercio d'allora, il compianto Cordova, il quale appoggiava validamente la mia proposta, che ottenne il voto dell'Assemblea. Approvata poi anche dal Senato, fu convertita in legge nell'agosto 1867. Questa legge stabiliva una Giunta di arbitri, composta del prefetto, del presidente e del procuratore del Re della provincia di Grosseto che

definissero la questione, e procedessero alle operazioni per la divisione delle terre dell'ex-principato di Piombino.

Siamo ora al 1871 e le operazioni sono ben lungi dall'essere compiute.

Io debbo per verità dichiarare che l'attuale prefetto di Grosseto, appena nominato, si è data ogni premura per far portare a termine questa operazione, ma che forse, per i troppi affari che avevano, non fu coadiuvato dagli altri colleghi.

Questi ora furono cambiati, e vi sono nuovi colleghi, ed io non vorrei che s'incorresse negli stessi inconvenienti, e che si protraesse di più la risoluzione di questo affare.

Quindi prego il signor ministro a volersi preoccupare di questa questione, ed ottenere dal suo collega, ministro guardasigilli, che voglia fare in modo che il presidente del tribunale ed il procuratore del Re possano occuparsi di questo affare senza danno degli altri, giacchè ora singolarmente deve farsi la lista degli aventi diritto al riparto delle terre del comune di Piombino, e vi sono da risolvere moltissime questioni che richiederanno molto tempo per il loro esame.

Ora se il presidente od il procuratore del Re, che parmi non abbia in questo momento il suo sostituto, non hanno la facoltà di potersi dedicare un poco a quest'affare lasciando le occupazioni consuete del tribunale, credo che non arriveremo mai a veder finita quest'affrancazione, con danno immenso di quegli abitanti, che sono trent'anni che attendono la parte di terra che loro spetta, per poter sostituire all'industria che avevano prima, la pastorizia, quella dell'agricoltura e del lavoro delle proprie mani, e con danno dei possidenti, i quali sono pure angustiati dalla lunghezza di questa vertenza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Posso assicurare l'onorevole interpellante che per parte del Ministero nulla si è ommesso per condurre a buon termine le operazioni alle quali accennava nella sua interrogazione l'onorevole mio amico Salvagnoli.

A tale riguardo è d'uopo ricordare come queste operazioni debbano compiersi in quattro distinti comuni, cioè Soverato, Scarlino, Borianò, Colonna, e Piombino. Ora in due di questi comuni, cioè Soverato e Scarlino, le operazioni sono completamente finite, ed anche nel comune di Borianò e Colonna, secondo i ragguagli che mi pervennero, sono prossime al loro termine.

Rimarrebbe il comune di Piombino; e qui la cosa è alquanto complessa. Dopo che si è portata a termine la questione con Franceschi e Desideri, rimasé dispersa la lista degli aventi diritto. Si sospettò che vi potesse essere malizia in cotesta dispersione, e perciò si è recata la cosa innanzi al potere giudiziario: ma questo ritenne che non fosse il caso di iniziare alcun procedimento penale.

Frattanto io osservo che la Giunta degli arbitri, essendo stata sollecitata nuovamente dal Ministero a condurre a termine queste operazioni, ebbe a rispondere, con sua lettera del 15 settembre 1870, che si aveva la quasi assoluta certezza che tutte le operazioni sarebbero terminate entro l'anno 1871. Vi è stato, è vero, un certo ritardo, ma esso non può attribuirsi a negligenza dei pubblici funzionari e deve ascrivarsi in parte anche alla disposizione dell'articolo 3 della legge, che lascia alle parti la facoltà di sperimentare le ragioni nanti i magistrati, i quali non possono naturalmente scostarsi dalle ordinarie forme processuali; ed è evidente che una tale facoltà doveva essere, come è stata, cagione di non lieve ritardo.

Del rimanente si persuadano la Camera e l'onorevole Salvagnoli, che il Ministero ha proceduto con tutta la possibile vigoria; e quando gli è sembrato che le Giunte locali non operassero a dovere, non ha mai esitato a scioglierle. Venne sciolta infatti la deputazione di Piombino (e lo è ancora attualmente), e fu nominato un commissario allo scopo di far progredire più celeremente le operazioni; ed anche negli anni precedenti, come l'onorevole mio amico non ignora, vennero sciolte le deputazioni di Scarlino e di Borianò, il che è sempre stato fatto d'accordo colla Giunta degli arbitri e sulla proposta della medesima. Quanto a questa Giunta, io non posso che rendere testimonianza dello zelo che essa adopera in questa faccenda per recarla celeremente e convenientemente a termine.

Io credo che la promessa fatta dalla Giunta medesima di condurre a fine entro l'anno 1871 queste operazioni sia seria e fondata, e spero quindi che l'onorevole mio amico Salvagnoli vorrà dichiararsi soddisfatto della mia risposta, mentre posso assicurarlo che non si lascerà, per parte del Ministero, nulla di intentato affinché queste operazioni sieno terminate nel corrente anno.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Salvagnoli se crede potersi dichiarare soddisfatto delle risposte del signor ministro.

SALVAGNOLI. Prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, e, confidando che davvero pel suo zelo nel 1871 vedremo compiute queste affrancazioni con utile di quelle popolazioni e delle condizioni economiche del regno, io mi dichiaro soddisfatto.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO DELLA ROCCA SULL'INCHIESTA SULLA PESCA DEL CORALLO.

PRESIDENTE. Annunzio pure al signor ministro dell'industria e commercio che l'onorevole Della Rocca intende interrogarlo sopra i risultamenti dell'inchiesta relativa alla pesca del corallo e sopra i provvedimenti che ne risultano indispensabili.

Domando al signor ministro se e quando sia disposto a rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se non spiace alla Camera sarei anche pronto a rispondere immediatamente.

PRESIDENTE. Do allora la parola all'onorevole Della Rocca per isvolgere la sua interrogazione.

DELLA ROCCA. Quantunque io non faccia grande assegnamento sull'efficacia delle interrogazioni, pur nondimeno ho creduto mio dovere di richiamare in una pubblica tornata l'attenzione dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio sulle condizioni della pesca del corallo e sui provvedimenti che dovrebbero in proposito emanarsi, dacchè non vorrei incorrere nella responsabilità di non avere parlato a tempo.

La Camera, che sempre si è preoccupata dei progressi delle industrie, mi permetterà che io implori per pochi istanti la sua benevola attenzione per dire qualche cosa sull'argomento. Debbo anzitutto dichiarare che siffatta mia interrogazione riguarda, non solo il ministro d'agricoltura e commercio, ma riguarderebbe ancora i ministri della marina e degli esteri, inquantochè l'industria della pesca del corallo ha attinenza col Ministero della marina e con quello degli affari esteri per la pesca fatta all'estero; ma io, per semplificare la discussione, ho preferito di indirizzarmi esclusivamente al ministro d'industria e commercio, cui si addice il compito nobilissimo di tutelare il progresso della nostra industria nazionale.

Tutti sanno come l'industria della pesca del corallo sia immensamente profittevole per l'Italia, in quanto che il nostro paese ne ricava un'entrata di parecchi milioni.

Niuno ignora come gli Italiani abbiano in questo fatto esercitato un primato che è stato loro contrastato da altre nazioni, ma invano.

Però non credo che sia a notizia di tutti che da qualche tempo in qua da parte di un Governo estero si sia fatta una concorrenza pericolosa, a vincere la quale bisogna adoperare tutti i mezzi possibili.

Il Governo francese preoccupandosi del progresso della propria industria, ed in ciò è degnissimo di ogni lode, mise in opera tutti i mezzi, adoperò ogni studio perchè i Francesi ed Algerini si fossero resi abili ed adatti alla pesca del corallo in proporzioni maggiori di quello che non fossero stato gli Italiani; quindi il Governo francese prodigò agevolazioni, prodigò benefizi, prodigò vantaggi in pro dei pescatori del corallo, concesse nientemeno che l'esenzione dalla leva per coloro che si addicevano alla pesca del corallo, concesse abitazioni e terreni gratuiti a coloro che esercitavano quest'industria, esentò da qualsiasi tassa gli industriali, insomma non risparmiò alcun vantaggio perchè quest'industria fosse attivata in quel territorio, perchè i Francesi e gli Algerini avessero una preminenza sopra gli Italiani.

Però tutti questi mezzi approdarono a ben poco, imperocchè i Francesi e gli Algerini non poterono vincere la naturale tendenza e la disposizione quasi tradizionale degli Italiani, specialmente degli intrepidi marinai di Torre del Greco, per l'esercizio di quest'industria.

Allora fu che il Governo francese ricorse ad altro sistema ed ingegnoso espediente, e fu di adescare, di attirare i marinai italiani a colonizzarsi in Algeria, mediante promesse, mediante doni, mediante facilitazioni, affinchè acquistassero la nazionalità francese, abbandonando la propria.

Questo mezzo cominciò a produrre qualche effetto, imperocchè molti marinai di Torre del Greco e di altre città d'Italia, allettati da queste belle promesse del Governo francese, si stabilirono nel territorio francese ed abbandonarono il suolo natio, e così quest'industria cominciò a prendere vigore in quelle regioni a detrimento dell'industria italiana.

Questo fatto produsse un contraccolpo, destò delle giuste apprensioni. E perchè non si creda che io esageri, sento il dovere di leggere alla Camera un brano di un rapporto del console generale di Algeri, il quale richiama in proposito la seria attenzione del Governo, rapporto che è succedaneo ad altri rapporti spediti da quel funzionario.

Ivi, tra l'altro, si legge: « La popolazione stabile della colonia italiana, che è alimentata in gran parte dai marinai delle provincie meridionali del regno, i quali vogliono evitare la leva militare, e da pochi braccianti che, guadagnata qualche piccola sostanza, comprano terra od intraprendono qualche traffico, tende piuttosto a diminuire pella facilità con cui, dietro le disposizioni del *Senatus Consulto* del 14 luglio 1865, acquistano la cittadinanza francese.

Questo *Senatus Consulto*, che accorda la sudditanza agli stranieri dimoranti da tre anni nella colonia, che ne fanno la richiesta, ebbe per iscopo principale di spingere i numerosi marinai italiani, che pescano su queste coste, a scambiare la loro cittadinanza colla francese.

A raggiungere questo fine mirava pure il decreto imperiale del 1° giugno 1864, il quale esenta dal pagamento sì grave della prestazione i battelli corallini stranieri, costrutti nei porti francesi ed algerini, ed appartenenti ad armatori domiciliati nell'Algeria o in Francia, a condizione che i padroni che li comandano, due marinai ed un mozzo dimorino da un anno in questo paese.

« Questi provvedimenti vennero eseguiti nel modo il più largo, per non dire irregolare, giacchè la deposizione di due testimoni bastò sempre per accordare la cittadinanza francese a chi la chiedeva, ancorchè non avesse gli anni voluti di residenza.

« Grande deve essere al certo il numero dei marinai e pescatori italiani, i quali ottennero con questo

mezzo la cittadinanza francese, giacchè gli armatori delle piccole barche della pesca del corallo, i quali prima le armavano con bandiera italiana, per poter formare i loro equipaggi, abbondando i marinai divenuti francesi, le armano con bandiera francese. » E poi in appresso soggiunge :

« Le relazioni commerciali adunque dell'Italia col l'Algeria non sarebbero al certo rilevanti, se si dovessero giudicare soltanto dalla navigazione, sia diretta che indiretta. Ma l'Italia, oltre alla corrente continua di emigrazione, ha qui un interesse principalissimo, che è quello della pesca del corallo (a cui ora si aggiunge quella delle sardine, sorta da poco tempo), la quale è fatta esclusivamente da napoletani ed anche da qualche genovese, e ci fornisce un semenzaio di buoni marinai rotti alle fatiche ed agli esercizi del mare.

« Io non credo che si possa, molto sperare di vedere aumentato il commercio d'importazione e d'esportazione e la navigazione fra l'Italia e l'Algeria, giacchè ambidue i territori avendo in gran parte... »

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole deputato di restringersi un poco, trattandosi di una semplice interrogazione.

DELLA ROCCA. Oltre a ciò lo stesso ministro d'industria e commercio, nella sua accurata relazione premessa al progetto di legge sull'esercizio della pesca nel regno, riconosce questi pericoli dalla parte di un Governo estero, e la necessità di provvedimenti acconci a scongiurarli. Di maniera che egli ordinò una inchiesta sulle condizioni della pesca del corallo per vedere quali fossero i provvedimenti che doveva emanare il Governo. Questa inchiesta è stata fatta: diversi municipi, tra cui principalmente quello di Torre del Greco, incaricati all'uopo, fecero delle circostanziate e splendide relazioni; lo stesso fecero alcune Camere di commercio, e suggerirono al Governo dei temperamenti adeguati.

Fra le altre cose si richiamava l'attenzione del Governo sulla necessità di accordare delle facilitazioni pel servizio della leva marittima, se non una esenzione completa, giacchè di esenzione non si può parlare quando si crede che leda il principio della eguaglianza. Si richiamava l'attenzione del Governo sulla necessità di qualche eccezione sui diritti fiscali che si corrispondono, sopra facilitazioni per coloro che debbono comandare le barche destinate alla pesca del corallo; imperocchè oggigiorno, secondo il prescritto dal Codice della marina mercantile, si pretende che i comandanti di certe piccole barche, di dieci o dodici tonnellate, subiscano un esame di non so quante materie, che abbiano raggiunta l'età di 24 anni, e tante altre cose che sono veri impedimenti ed incagli al commercio; mentre in Francia non si richiedono tante condizioni le quali, invece di essere garanzie, non fanno che comprimere la libertà del commercio. Si richiamava

ancora l'attenzione del Governo sopra alcuni delinquenti che si sono stabiliti in Algeria. Si è diffatti osservato: che tutti i disertori, tutti i refrattari, tutti coloro che hanno commesso qualche reato vanno in Algeria, e là sono accolti; perchè il Governo francese ha cura di attirarli e farli stabilire colà affine di trapiantarvi l'industria della pesca del corallo.

Si è invocato altresì che si fosse disposto l'arresto immediato dei marinai che disertano e la loro riconsegna ai comandanti di palischermi, nonchè la repressione efficace delle rivolte ed ammutinamenti dei marinai, ed altre cose non meno importanti, che io ometto per amore di brevità.

Or bene tutte queste proposte e molte altre che, in omaggio alle prescrizioni dell'onorevole presidente, io tralascio, quale accoglimento ebbero dal Governo?

Che cosa ha fatto in proposito il signor ministro dell'industria e commercio? Ha egli comunicato tutto ciò ai suoi colleghi della marina e degli affari esteri acciocchè si potessero prendere i debiti provvedimenti?

Si è pur esposto che si era stabilito non ha guari un dazio molto grave sul corallo, nella sua introduzione in Russia e nelle Indie, mentre prima era gravato da poco o niun dazio e che cotesto aggravamento riusciva ad una diminuzione notevole di questo ramo d'industria.

Io reclamo la sollecitudine dell'onorevole ministro di industria e commercio a dare opera per ottenere le debite facilitazioni internazionali per questa ragguardevole industria nostra, ed anche ad adoperarsi a mezzo del Ministero dell'estero presso il Governo francese affine di conseguire la estradizione dei delinquenti pescatori del corallo che sono ricoverati e protetti dal Governo francese, ed a meditare se sia possibile di concedere un'amnistia a coloro che sono stabiliti colà per richiamarli nel patrio suolo, onde non rimangano nostri concorrenti sotto bandiera francese a nostro detrimento.

Io voglio augurarmi che l'onorevole ministro d'industria e commercio sia in grado di darmi adeguate spiegazioni in proposito, e che mi possa dimostrare che per parte sua egli fece quanto era in suo potere in pro di questa industria, tuttochè i fatti non accennino in alcun modo che queste pratiche furono fatte, o che si sia venuti a trattative per quest'industria del corallo.

In ogni caso debbo sperare che egli voglia subito dare opera per ottenere tutte quante le facilitazioni reclamate dai bisogni attuali di quest'industria importantissima.

Adoperandosi alacramente in ciò, l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio renderà al paese un servizio grandissimo; esso dimostrerà coi fatti che il suo Ministero è quanto mai utile, necessario e profittevole, e ribatterà con ciò l'opinione di taluni che credono che sia una superfetazione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Signori, la pesca del corallo, alla quale accennava l'onorevole Della Rocca, è certamente un'industria importantissima, ed il Ministero ha dimostrato l'alto conto in cui la tiene ordinando un'inchiesta, volta ad accertarne le condizioni. Ma i risultati di tale inchiesta sono esposti con molta larghezza nella relazione premessa al progetto di legge sulla pesca da me recentemente presentato a questa Camera. Si trovano ivi accennati tutti i fatti a cui alludeva l'onorevole interpellante, e le sofferenze della pesca del corallo sono ivi appunto additate e discusse.

Di più l'onorevole Della Rocca, il quale fa parte della Giunta parlamentare incaricata di studiare il progetto di legge sulla pesca, non può ignorare come il Governo del Re, vi abbia riferite alcune disposizioni, quelle degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25, dirette appunto a migliorare la condizione dei corallari, a promuovere la prosperità della loro industria, a sostenerla di fronte alla concorrenza che il Governo francese le fa nell'Algeria.

Queste disposizioni sembrano a me tutt'altro che indifferenti. Si stabilirebbe infatti che i pescatori del corallo non debbano soddisfare all'obbligo della leva se non quando è finita la campagna di pesca; si abolirebbe l'articolo 142 del Codice della marina mercantile, in forza del quale l'esercizio della pesca del corallo è ora soggetto ad una tassa speciale, e si disporrebbe che da ora in avanti debba farsi gratuitamente agli scopritori di nuovi banchi la concessione della relativa spiaggia o mare territoriale, mentre oggi tali concessioni si fanno soltanto a titolo oneroso.

Se queste disposizioni non sembrano ancora sufficienti, se si crede conveniente allargarle e concedere altri e più considerevoli favori, sarà il caso di trattarne quando il progetto di legge verrà in discussione.

L'onorevole Della Rocca trova che le proposte del Governo sono poca cosa e che le domande fatte dal comune di Torre del Greco e da altri corpi morali sono assai maggiori.

Ma se io avessi voluto secondare tutte quante le domande, certo lodevolissime nel loro scopo, che mi furono indirizzate dal comune di Torre del Greco, avrei dovuto proporre una revisione di tutte le leggi che si riferiscono a cose marittime. Si chiede, per esempio, che si abolisca, o si modifichi, riguardo alle barche coralline, la disposizione che determina l'età richiesta per assumere il comando dei navigli in generale; ma occorrerebbe all'uopo emendare il Codice della marina mercantile; e ciò riguarderebbe non tanto il ministro di agricoltura e commercio, quanto quelli della marina e di grazia e giustizia, sopra proposta dei quali, quel Codice fu votato dal Parlamento.

Si chiede l'istituzione di una Cassa speciale a favore degli invalidi corallari; ma è dubbio se ciò possa farsi altrimenti che mediante un'altra legge la quale modi-

fichi le disposizioni vigenti sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Egli parlò anche dei disertori, o, per meglio dire, dei renitenti che si sono ricoverati alla Calle, e mi chiese quali pratiche sieno state fatte, affinché essi ci vengano, per amore o per forza, restituiti. Dico per amore o per forza, giacchè egli vorrebbe adoperare l'uno o l'altro sistema, chiedendone, cioè, l'estradi-zione e richiamandoli in patria mediante un'amnistia. Ma l'onorevole Della Rocca sa come i Governi civili non consentano generalmente l'estradi-zione per quei reati che essi considerano come minori, quale sarebbe appunto quello della semplice renitenza alla leva. E se domandassimo al Governo francese l'estradi-zione di quei marinai, ci esporremmo sicuramente ad un rifiuto; e non potremmo lagnarcene, poichè tale domanda non troverebbe appoggio alcuno nei vigenti trattati.

Quanto all'amnistia, se io non erro, e giusta quanto mi è assicurato dal mio collega della guerra, essa è stata concessa or non è molto...

MALDINI. Tre anni or sono.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO... è stata concessa negli anni scorsi, ma non pare che abbia prodotto un effetto rilevante, perchè non è realmente l'esenzione dalla leva che essi trovano in Algeria quella che li induce ad emigrare e stabilirsi alla Calle (parlo degli emigranti meridionali), ma è tutto quel complesso di agevolzze che il Governo francese loro accorda; per cui, una volta che si sono stabiliti su quel suolo, che vi hanno recate le loro industrie e che le vedono prosperare, s'inducono malvolentieri ad abbandonare quei luoghi per ritornare in patria.

Io posso del resto far fede che tutte queste istanze vennero rassegnate ai competenti Ministeri, ma certo non è dato di poter ottenere da un istante all'altro i risultati che si desiderano.

L'onorevole interpellante parlò pure degli aumenti di dazio che taluni Governi impongono sull'introduzione dei coralli. Si potranno certamente avviare pratiche volte ad ottenere da quei Governi la soppressione o l'attenuazione dei dazi, ma il solo modo di obbligarli a ciò veracemente sarebbe quello di stipulare con essi, per via di trattato, dei limiti di dazio che essi non potessero oltrepassare. Ma ognuno sa come i trattati non si facciano tutti i giorni e convenga aspettare che se ne presenti l'occasione favorevole.

Io non ricordo bene in questo momento, se le istanze riguardanti quegli aumenti di dazio, erano state comunicate al Ministero degli esteri; ma posso dire che, se non lo furono, lo saranno. Non bisogna però attendersene un effetto immediato, non vuoi credere che la Russia, od altre potenze, solo perchè il nostro Governo reclami s'inducono ad abbassare quei dazi che hanno creduto, nel loro interesse, di stabilire; ciò non si potrà probabilmente ottenere che quando giunga il momento di negoziare e stipulare nuovi trattati. Altre

cose poi si sono fatte per secondare i voti del municipio di Torre del Greco e di altri comuni interessati. Essi espressero il desiderio che il porto di Torre del Greco venisse ampliato; io credo che un'opera di questa natura sia assai conveniente, perchè è veramente da Torre del Greco che partono, ogni anno, quei validissimi marinai, che sono un vanto per la nostra Italia; ma il Ministero dei lavori pubblici, al quale quello di agricoltura e commercio si era diretto, rispose che il porto di Torre del Greco è fra quelli di quarta classe, che le spese necessarie per ampliarlo incombono perciò anzitutto ai comuni interessati, e che debbesi quindi avanti ogni cosa promuovere la costituzione del consorzio di questi comuni, e chiedere poscia l'aiuto della provincia, e che ove le spese da farsi eccedessero le forze comunali, consortili e provinciali, sarebbe allora il caso che il Governo del Re venisse in loro aiuto con una somma che potrebbe giungere al terzo della spesa. Ora, questa risposta del Ministero dei lavori pubblici fu comunicata al municipio di Torre del Greco, aggiungendo che il Governo del Re sarebbe ben lieto di poter contribuire al compimento di quell'opera, qualora fosse dimostrata la insufficienza dei mezzi locali; ma il municipio di Torre del Greco nulla ha ancora soggiunto a questo riguardo.

Conchiudendo adunque, debbo fare osservare all'onorevole Della Rocca ed alla Camera, come le domande di cui egli ha parlato sieno tali da involgere tutto il sistema delle leggi marittime attualmente in vigore, onde, per secondarle converrebbe proporre una lunga serie di modificazioni di leggi organiche; e veramente, volendo essere leale e sincero, io non potrei promettere di accoglierle tutte, e credo anzi che ciò sarebbe impossibile, poichè la Camera non ignora certo come debbasi procedere guardinghi nel portar eccezione ai principii legislativi e generali in contemplazione di speciali contingenze.

Il progetto di legge sulla pesca che io ho presentato, venne elaborato da una Commissione nella quale era rappresentata anche la pesca del corallo. E d'altronde l'onorevole Della Rocca, il quale fa parte appunto della Giunta parlamentare incaricata dell'esame di quel progetto, potrà proporre d'introdurvi tutte quelle modificazioni ed aggiunte che crederà convenienti, e il Governo sarà lieto, ove lo possa, di accettarle. Quanto alle altre domande che non richiedono l'intervento di una disposizione legislativa, ma entrano nei limiti dell'azione amministrativa, si persuada l'onorevole Della Rocca che il Governo ha fatto tutto quello che ha potuto per secondarle e lo farà ancor più in seguito, giacchè, lo ripeto ancora una volta, si tratta di un'industria la quale, non solamente è una gloria pel nostro paese, ma gli arreca considerevoli profitti.

Sono queste le risposte che io posso dare all'onorevole Della Rocca.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Della Rocca a fare le

sue dichiarazioni riguardo alla risposta dell'onorevole ministro.

DELLA ROCCA. Debbo con mio rincrescimento dichiarare che non sono completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. Mi auguro che i fatti avvenire mi forniranno occasione a dichiararmi pago dell'opera di lui, dacchè nello stato attuale delle cose io son di credere si sia fatto ben poco.

È una sventura che, mentre tutti predichiamo in parole di dovere aumentare le forze produttive, ne fatti ci arrestiamo o per oscitanza o per considerazioni di metodismo o di dottrinarismo.

Non aggiungo di più, essendomi ciò vietato dalla indole della discussione da me intavolata.

PRESIDENTE. L'incidente non ha seguito.

GHINOSI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Fin dal giorno 17 ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza una domanda d'interrogazione all'onorevole ministro delle finanze. Questa domanda riguardava un avviso, in data 24 scorso aprile, pubblicato dalla intendenza della provincia di Mantova, col quale si fa divieto ai proprietari i cui fondi son posti in riva ai fiumi, scorrenti nella provincia, di falciare l'erba degli argini. L'onorevole ministro delle finanze, mi pregò di soprassedere, non avendo egli ancora potuto raccogliere le informazioni necessarie; e volentieri acconsentii.

Desiderando però di fare questa interrogazione, prima che la Camera s'ingolfi nella grossa e lunga discussione dei nuovi provvedimenti finanziari, pregarei l'onorevole nostro presidente a voler rinnovare pubblicamente la mia domanda all'onorevole ministro delle finanze, ove si presenti quest'oggi alla Camera, e quando non si presenti, a volerlo avvertire, che io, domani, prima che incominci la discussione sui provvedimenti finanziari, intendo muovergli l'indicata interrogazione.

PRESIDENTE. Darò comunicazione al signor ministro della sua interrogazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUL MATRIMONIO DEGLI UFFIZIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge relativo al matrimonio degli uffiziali o assimilati militari.

La discussione è rimasta all'articolo 2, il quale è così concepito:

« Art. 2. Non può ottenere il regio assentimento per contrarre matrimonio l'ufficiale o l'assimilato che non abbia prima assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascita una rendita di lire due mila. »

Su quest'articolo vennero fatte parecchie proposte,

alcune delle quali furono svolte nella tornata precedente.

L'onorevole Macchi propone un emendamento, col quale si stabilisca una rendita di lire 1200 senza distinzione.

Vi è un emendamento dell'onorevole Corte, col quale si fa distinzione tra gli ufficiali subalterni, i capitani e gli altri ufficiali.

Secondo questa proposta invece di « ufficiali ed assimilati » si dovrebbe dire: « ufficiali subalterni e capitani. » Queste due proposte già vennero svolte nella precedente tornata.

Oggi sono state presentate altre proposte.

Una è dell'onorevole Pissavini, ove si vuole che la rendita contemplata nell'articolo 2 sia stabilita in lire 1500 senza distinzione.

Quindi una proposta dell'onorevole ministro così concepita. Tratterebbesi di sostituire all'articolo 2 della Commissione un articolo così espresso :

« Ad eccezione degli ufficiali generali, non possono ottenere il regio assentimento per contrarre matrimonio, gli ufficiali od assimilati che non abbiano prima efficacemente assicurato col vincolo ipotecario a favore della futura sposa o della prole nascita:

a) la rendita infradescritta di lire 2000 per gli ufficiali subalterni od assimilati di grado;

b) di lire 1600 per i capitani od assimilati di tale grado;

c) di lire 1200 per gli ufficiali superiori od assimilati a tal grado, e per gli ufficiali inferiori od assimilati, quando abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. »

Però prima di occuparci delle medesime, è necessario che io ricordi alla Camera, che l'onorevole Di San Donato, al finire della seduta precedente, aveva proposto di troncane la discussione di questa legge, e di rinviarla all'occasione in cui si tratterebbe dell'ordinamento dell'esercito. Ora di questa sua mozione egli fece oggetto di una proposta scritta, che mi ha trasmessa, la quale è così concepita:

« La Camera, rinviando alla discussione dell'ordinamento dell'esercito la ripresa di questa legge, passa all'ordine del giorno. »

Io mi permetto di osservare all'onorevole Di San Donato, che avendo già la Camera deliberato di passare alla discussione degli articoli, anzi avendo già votato un articolo del presente progetto di legge senza che sia intervenuto un fatto che valga a legittimare una sospensione della discussione stessa, potrei dispensarmi dal mettere ai voti questa proposta, giacchè non sarebbe altro che chiedere alla Camera di rivivere sopra una decisione già antecedentemente presa.

DI SAN DONATO. Perdoni signor presidente...

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Ho chiesto di parlare per ricordare come siamo venuti alla discussione di questa legge.

Noi siamo venuti alla discussione di questa legge per un puro incidente. Senza la pubblicazione del libro del generale La Marmora, questa legge sarebbe rimasta nei cartoni del Parlamento, fino a che fosse unita a quella sull'ordinamento dell'esercito. Con l'articolo primo noi abbiamo stabilito il principio che, per prendere moglie, un ufficiale ha bisogno dell'assentimento governativo.

La maggioranza della Camera ha voluto questo assentimento; io l'ho subito; chè quanto a me vorrei la libertà completa per gli ufficiali; e non capisco questa restrizione, questo celibato imposto per legge; ed ora, me lo conceda l'onorevole presidente, la spiegazione che egli mi vuol dare sull'ordine del giorno, cioè che, una volta che sia stato accettato il primo articolo di una legge non si può rimandare la discussione degli altri, io non posso accettarla.

Non è che io voglia seppellire questa legge, io voglio che essa si discuta quando verrà quella dell'ordinamento dell'esercito, perchè mi pare che possa avervi sede più opportuna.

E dico ancora: io mi aspettava dalla proposta dell'onorevole ministro qualche cosa di più equo, di più ragionevole; ma vedo che il ministro è impenitente, e vuole assolutamente che il subalterno che intende prendere moglie debba guarentire 2000 lire di rendita; quindi vuole assolutamente autorizzare il concubinato.

Io non sono qui per dettare morale; ma il ministro deve ricordarsi quante volte il Ministero della guerra si è veduto costretto a concedere delle amnistie per matrimoni contratti senza permesso: e questo quando non occorre che 1200 lire, ed ora con 2000 dovrà concederne molte di più. Ci pensi bene.

Molte di queste ragioni mi hanno spinto a fare la mia proposta, e la speranza di trovare favorevole la Camera, la quale riconoscerà che nella discussione dell'ordinamento dell'esercito si potrà fare un più maturo esame di questa questione.

D'altronde l'osservazione fatta dall'onorevole presidente, che sia votato l'articolo primo, non potrebbe impedire l'approvazione della mia proposta, perchè in quella circostanza non si farebbe che riprendere questa discussione che rimarrebbe sospesa.

PRESIDENTE. Qualunque sia l'occasione per la quale è venuto in discussione questo disegno di legge, il fatto sta ed è che la Camera ha deciso di discuterlo e l'ha discusso.

Ora il modo col quale l'onorevole Di San Donato fa la sua proposta porterebbe a scindere in due parti questo progetto di legge, cioè a ritenere come votato l'articolo primo, ed a riservare ad altra epoca le altre disposizioni di questa legge.

Se però egli insiste, io consulterò la Camera.

DI SAN DONATO. Scusi, sarà difetto di intelligenza

nello spiegarmi. Io non dico che l'articolo già votato rimanga legge; la mia proposta non è che sospensiva, e tende a riprendere la discussione di questo progetto quando si discuterà la legge sull'ordinamento dell'esercito.

RICOTTI, *ministro per la guerra*. Veramente la proposta dell'onorevole Di San Donato, secondo la quale egli vorrebbe rimandare la discussione di questa legge al momento in cui sarà trattata quella sull'ordinamento dell'esercito, tornerebbe opportuna se in quest'ultima legge si trattasse di un ordinamento generale dell'esercito; ma la Camera sa che il progetto il quale presentemente si trova all'esame della Giunta a ciò nominata si riferisce unicamente ad alcune modificazioni alla legge organica sul reclutamento, ed all'istituzione di una milizia provinciale, nè tocca ad alcuna altra delle leggi che formano il complesso della legislazione militare; quindi a me pare che questa legge del matrimonio degli ufficiali ed assimilati militari, della quale stiamo trattando, nulla abbia a che fare colla legge che è in corso di studio presso la Giunta della Camera.

Io pregherei pertanto la Camera di volere continuare la discussione di questa legge, la quale, come si sa, già ebbe i suffragi del Senato, diede luogo ad attento esame per parte della Commissione della Camera, e quando venisse ora sospesa per essere rimandata ad altra epoca, non si sa veramente quando questa sarà per venire.

In quanto all'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, che cioè nella mia proposta si siano aggravate le condizioni per poter contrarre matrimonio, faccio osservare che la Commissione intende che tutti gli ufficiali debbano avere una rendita dotale di lire 2000 all'anno, mentre la mia proposta fissava una tal somma soltanto per gli ufficiali subalterni, e la diminuiva poi per tutti gli altri ufficiali, e per gli stessi ufficiali subalterni che hanno raggiunta l'età di 40 anni. Non è vero adunque che io cerchi di rendere più gravi di quel che faccia la Commissione le condizioni per poter prendere moglie, mentre effettivamente le mie proposte le rendono invece ben più leggere.

CORTE. Ho dichiarato nell'antecedente seduta che io era assolutamente contrario a questa legge, ma non dipende da me il fare che sia respinta, e conseguentemente potrebbe essa venire approvata; io perciò desidero dall'onorevole relatore, relativamente all'articolo 2, uno schiarimento, che mi pare sia molto necessario.

In quest'articolo sta scritto che non può ottenere il regio assentimento per contrarre il matrimonio l'ufficiale il quale non abbia prima assicurato con vincolo ipotecario, a favore della futura sposa e della prole nascitura, una rendita di lire 2000.

Or bene a me pare che vi siano dubbiezze e spro-

porzioni singolari in tale apprezzamento e che perciò occorranو spiegazioni.

Innanzitutto il titolo ipotecario deve esso rappresentare una rendita di lire 2000 in proprietà fondiaria o in cartelle del debito pubblico?

E poichè il Governo accresce così spesso l'imposta sui fondi pubblici, non è egli palese che le lire 2000 di rendita che si credono necessarie all'ufficiale, dirimpetto alle odierne condizioni economiche del regno, per vivere con decoro, diminuiscono coll'aumentare della tassa?

E se si vuole che le lire 2000 provengano da proprietà fondiaria, non bisognerebbe almeno stabilire in un modo positivo il valore dello stabile che si sottopone a vincolo ipotecario, affinchè vi sia realmente la rendita netta che in questo articolo è stabilita? Ed invero, o signori, mentre è ministro delle finanze l'onorevole Sella, il quale ad ogni tratto vi propone l'aumento di un nuovo decimo, non è una cosa tanto facile lo stabilire il valore ed il reddito di una proprietà stabile, cosicchè questo diminuisce e finirà per riuscire impossibile il determinare quello che l'ufficiale deve avere per poter prendere moglie.

Mi si dirà: si può eliminare ogni dubbiezza. L'ufficiale o l'assimilato venda i suoi beni e comperi della rendita italiana.

Ma io mi rivolgo all'onorevole Trombetta, e gli dico: se un suo amico gli domandasse consiglio sul progetto di alienare i suoi beni stabili per comperare dei fondi pubblici, in questi momenti, molto probabilmente egli gli direbbe: i vostri poderi vi rendono poco, è vero, ma, se date retta a me, è meglio che a preferenza vi conserviate quelli. La deprezzazione di valore che hanno ora i beni immobili e l'aggravio eccessivo delle imposte fanno sì che, per rappresentare l'annua rendita di lire 2000, bisogna avere un podere del valore di 100,000 lire almeno, mentrèchè invece, se si tratta di rendita sul debito pubblico, la cosa è ben diversa.

Dunque, io ripeto, chiedo all'onorevole relatore una spiegazione a questo riguardo; anzi spiegherò la mia domanda, dirò così, in buon volgare. È egli giusto che colui che vuol dare questa assicurazione, se la dà in rendita del debito pubblico lo possa purchè possenga un capitale di 20,000 lire, e invece chi vuol farla in beni stabili debba possedere almeno lire 100,000? Io credo che questo non sia conforme nè all'equità nè alla giustizia; io credo che almeno almeno le leggi militari non le dobbiamo fare coll'idea di far rialzare il corso dei fondi pubblici obbligando i cittadini a vendere dei terreni per comperare cartelle del debito pubblico italiano.

Io attendo dall'onorevole relatore una risposta che valga a dissipare i dubbi che venni ora manifestando.

TROMBETTA, *relatore* Semplicissima è la risposta

che si può fare all'onorevole Corte. È naturale che trattandosi di fondi si calcolerà il reddito approssimativo di 2000 lire, avuto ad ogni cosa l'opportuno riguardo; quanto alla rendita sul debito pubblico, il suo acquisto sarà ad un prezzo più o meno alto a seconda del suo valore in comune commercio; ma per l'adempimento dell'obbligo, imposto dalla presente legge, le rendite sul Gran Libro saranno calcolate al loro valore nominale.

Ad ogni modo noi non possiamo inoltrarci su di questo terreno. Spetterà al tribunale supremo di guerra a cui è demandato questo giudizio, di esaminare una simile questione, la quale non può trovar luogo nella discussione di una legge. Ne lascio giudice lo stesso onorevole Corte.

DI SAN DONATO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Avendo fiducia di trovare più benevoli il Ministero e la Commissione, con qualche emendamento negli articoli seguenti, ed in vista ancora dei poco popolati banchi della Camera (*Harità*), io ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Adunque l'onorevole Di San Donato ritira il suo ordine del giorno.

Ora sull'articolo 2 sarebbero iscritti, l'onorevole relatore, l'onorevole Pissavini, e l'onorevole Camerini.

Domando all'onorevole relatore se non preferisce lasciare che presentino prima le loro osservazioni gli onorevoli Pissavini e Camerini.

TROMBETTA, relatore. Domando di accordarmi un momento la parola, sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TROMBETTA, relatore. Io prego la Camera di un momento d'indulgenza.

Ho domandato la parola per dare qualche spiegazione su quest'articolo 2, in quanto che nella seduta di sabato avendo dovuto parlare colla mente annebbiata da una precedente discussione altrettanto grave quanto penosa, è probabile, che io abbia dimenticato molte cose, non avendo potuto nè raccogliere le mie idee, nè trovare parole per esprimerle.

Desidero pertanto di spiegare più chiaramente gli intendimenti della Commissione; e lo farò colla maggiore brevità possibile.

Prima di tutto io prego ancora una volta il ministro della guerra, l'onorevole Ricotti, di volere accettare l'articolo 2, sì e come viene proposto dalla Commissione, e di volersi associare alla Commissione stessa nel domandarne alla Camera l'approvazione.

Consenta l'onorevole Ricotti che io gli ripeta, essere assolutamente necessario che tutte indistintamente le famiglie degli ufficiali abbiano assicurato un mezzo di sussistenza nella stessa misura, indipendente affatto

dalle eventualità dello stipendio annesso all'impiego. Già ho detto quali e quante siano queste eventualità; già ho parlato della disponibilità, dell'aspettativa, della sospensione; e credo inutile di soffermarmi su di questo oggetto, perchè il ministro della guerra conosce queste cose meglio di me; solo mi preme che non si perda di vista il proemio delle regie patenti del 29 aprile 1834, ove domina il concetto della indipendenza di questa rendita dalla eventualità dello stipendio assegnato all'ufficiale.

Se noi trascuriamo questo concetto, ci porremo sopra uno sdrucciolo, che ci condurrà molto lontani dallo scopo che ha essenzialmente dettata la prescrizione della rendita.

La proposta gradualità, che io assolutamente non potrò mai approvare, comincia per essere indecorosa e ferisce il sentimento militare; mi si condoni questa espressione, in quanto che l'ho raccolta letteralmente nell'altro ramo del Parlamento dalle labbra di un illustre generale dell'esercito.

Oltre a ciò essa ha il difetto d'indurre una odiosa supposizione, quella cioè che lo stipendio degli ufficiali superiori trovisi portato al di là di quanto richiede la dignità del grado. Supposizione questa che, in tanta iattura della pubblica finanza, non è forse troppo opportuna. Una delle due: o lo stipendio assegnato agli ufficiali superiori è strettamente necessario alla loro posizione, alla dignità del grado, ed in questo caso vi sarà pericolo che rimanga compromessa la dignità del grado, qualora esso debba inoltre contribuire al mantenimento della famiglia; od in quel più largo corrispettivo si contempla anche l'eventualità del matrimonio degli ufficiali superiori, ed in quest'altro caso oso dire che si verrebbe ad urtare contro quei principi di civile eguaglianza a cui trovasi informata la nostra legislazione e contro una legge che non so se dovrò qualificare sociale o meglio naturale, perchè attiene ad un tempo al bene della società ed all'umana natura, secondo cui le agevolezze ai matrimoni debbonsi preferibilmente accordare ai giovani che ai provetti. E tanto è vero che questa gradualità ci conduce sopra uno sdrucciolo, che lo stesso signor ministro della guerra viene a proporre un emendamento che si scosta affatto dallo scopo della legge. Egli consentirebbe che anche i capitani avessero la facoltà di assicurare una rendita di sole lire 1200, quando coloro che intendono di ammogliarsi non avessero meno di quarant'anni. Onorevole signor ministro, con ciò noi mettiamo totalmente in disparte l'intendimento della legge a riguardo del matrimonio degli ufficiali.

Dove ci arresteremo con questo sistema? Non è più adunque lo scopo di provvedere al prestigio del grado ed al benessere delle famiglie degli ufficiali, che si vuole conseguire col proposto aumento della rendita, ma quello bensì di scemare il numero dei matrimoni nei

giovani ufficiali, quello di evitare gl'imbarazzi nei trasporti delle truppe, e di frapporre ostacolo alle nozze, arrestandole in quell'età in cui sono più frequenti.

E su questo terreno, mi duole il dirlo, onorevole ministro, mi scosto interamente da lei, in quanto che io tutta sento l'importanza delle osservazioni state fatte dall'onorevole Macchi e dall'onorevole Corte. Ma donde è uscita questa poco felice innovazione della gradualità? Ho sentito pronunziare il nome della Prussia.

Ma, mi perdoni, l'onorevole Ricotti, sul punto del matrimonio, mi pare che l'Italia non dovrebbe ricercare che cosa si fa nella Prussia. Le leggi che su questo argomento sono buone in Prussia, non sono egualmente buone in Italia. I popoli italiani hanno uno sviluppo molto più precoce. Anzichè indagare quali siano le leggi in vigore presso i popoli del Nord in tema di matrimonio, si dovrebbe esplorare il brulicante suolo d'Italia, interrogare il fosforo dei suoi mari, i raggi del suo sole, perchè il sole d'Italia non è precisamente quello di Prussia. Ed io temo che applicando le stesse leggi a popolazioni così diverse, ne conseguirebbero gravi inconvenienti.

Cerchiamo adunque di fare una legge che risponda all'indole del paese ed alle esigenze della disciplina...

MORELLI SALVATORE. È una legge cinese!

TROMBETTA, relatore... senza curarci di quanto si faccia in Francia, in Inghilterra, in Austria o nella Germania.

L'onorevole Corte vorrebbe che gli ufficiali generali fossero dispensati dalla garanzia della rendita, perchè così si pratica in Prussia ed in Austria. Ma egli sa meglio di me che i generali prussiani ed austriaci non conseguono quel grado nella fiorente età in cui l'hanno conseguito l'onorevole deputato Corte e l'onorevole ministro della guerra Ricotti.

I generali austriaci e prussiani toccano, quali i settanta, quali i settantacinque, e quali gli ottant'anni. A questa età possono bene ammogliarsi anche senza obbligo della cauzione. Noi però siamo in condizioni alquanto diverse, e non vi ha ragione per non comprendere in quest'obbligo anche gli ufficiali generali, la cui esenzione, mel consenta l'onorevole Corte, sarebbe un privilegio mal sentito dall'esercito e male accolto da coloro stessi a di cui favore si vorrebbe stabilire.

L'onorevole Corte ha detto, se ben ricordo, che, non solo in Prussia, ma che in tutti gli altri Stati gli ufficiali generali non hanno l'obbligo di prestarè la garanzia di una rendita, come si usa presso di noi. Io non oso contraddire all'onorevole Corte, perchè conosco la sua scienza in tutto ciò che si attiene alla milizia, ma mi pare che in Francia sia tuttora in vigore la legge del 16 giugno 1808...

CORTE. Ma con che successo!

TROMBETTA, relatore... secondo la quale tutti gli ufficiali senza distinzione di grado sono sottoposti al-

l'obbligo della cauzione. In Prussia non i soli generali vanno esenti da questa prescrizione, ma ne sono esenti tutti gli ufficiali dal grado di capitano di prima classe in su; ma potremo noi dire con sicurezza che secondo gli ordinamenti prussiani, gli ufficiali, di grado superiore a quello di capitano di prima classe possano ottenere il prescritto assentimento sovrano quando non siano provveduti di mezzi di fortuna più che sufficienti al decoro della loro posizione?

Conosco anch'io gli ordini di Gabinetto prussiano 29 luglio 1850, e 22 giugno 1852, ma da essi ben poco si può ricavare, che giovi al soggetto che stiamo discutendo. Sappiamo bensì che vi ha in Prussia una Cassa di assicurazione detta *Cassa delle vedove militari*, alla quale tutti gli ufficiali ammogliati indistintamente sono obbligati di partecipare per una pensione vitalizia alle vedove dai cinquanta ai cinquecento talleri.

Vorremo prendere norma dall'Austria? Per verità non vi scorgo molte attrattive. Gli ordinamenti austriaci stabiliscono prima di tutto che il numero degli ufficiali ammogliati non oltrepassi il sesto del totale degli ufficiali di ciascun corpo; noi non invidiamo questa disposizione all'Austria. Disgraziatamente non conosco la lingua tedesca, e non posso affermare in conseguenza che da alcuni anni a questa parte non vi siano state innovazioni a questo riguardo, ma da un documento, statomi comunicato nel 1868 dal Ministero della guerra (del quale ho tenuto memoria) ho rilevato che, la gradualità della rendita era stabilita in ragione precisamente inversa a quella che si propone, cioè 600 fiorini di rendita per gli ufficiali di stato maggiore da capitano in su, 500 per tutti gli ufficiali superiori, 300 per gli ufficiali subalterni, 200 pei medici di reggimento e di battaglione, 150 pei chirurghi ed assistenti.

Quanto agli ufficiali generali, è vero come disse l'onorevole Corte che sono esenti dall'obbligo di una cauzione qualsiasi; ma ciò che è singolare si è, che questo favore è solamente accordato agli ufficiali generali in attività di servizio, mentre i generali in ritiro sono sottoposti ad una cauzione per seicento fiorini di rendita.

Questo è l'ordinamento dell'Austria. Ma senza che andiamo ad investigare quello che si fa negli altri Stati, io ho in mano il regolamento di disciplina italiano, che meglio di me conosce l'onorevole ministro, e nel quale trovo una gradazione sul punto di questa rendita pel matrimonio militare, perfettamente contraria a quella che lo stesso onorevole ministro, viene ora a proporre.

Mi consenta la Camera che ne faccia un cenno:

« *Matrimoni dei militari e assimilati, ecc.* Tale permesso non è concesso ai graduati infradescritti se non nel modo voluto dal regolamento e dalle leggi in vigore, cioè, che l'uno o l'altro degli sposi od ambedue assieme possedano un reddito (prego la Camera di

nctare questo), di lire 1200, corrispondente al capitale di 24 mila lire, se ufficiali od assimilati, 500 se guard'arme o sott'ufficiali dei carabinieri, 400 se sott'ufficiali di fanteria, cavalleria ed artiglieria, 300 se semplici carabinieri. » Ed a fronte di questo regolamento che è tuttora in vigore, nè si pensa a mutarlo, il ministro della guerra intende ora di stabilire una gradazione inversa pel corpo degli uffiziali!

Ci pensi l'onorevole ministro; la cosa a mio avviso, è piuttosto grave; la Commissione non ha altro in mira che l'interesse dell'esercito e della disciplina e se io mi tenni in dovere di fare alcune osservazioni, vi fui indotto dalla coscienza di avere acquistata qualche cognizione pratica in questa materia negli anni che ho passati fra le cose militari, sopravvegliando in particolar modo ai matrimoni degli uffiziali. Ma mi riasumo, rispondendo in brevissimi cenni alle seguenti domande.

È necessaria una legge, che provenga al matrimonio degli uffiziali?

È necessario il proposto aumento della rendita?

È opportuna la proposta gradualità?

È opportuna l'esenzione degli uffiziali generali come propone l'onorevole Corte?

Quanto alla necessità di una legge che governi il matrimonio degli uffiziali, io non ho che ad osservare alla Camera che le regie lettere patenti del 29 aprile 1834 hanno una pacifica e tranquilla vita legislativa di trentasette anni, senza avere mai ricevuta la benchè menoma offesa o il benchè menomo attacco; e questo è l'argomento il più convincente della necessità di questa legge.

Circa al proposto aumento dovrò ripetere quanto ho detto nella seduta di sabato, che cioè la proposta tassa di due mila lire (ritengano gli onorevoli Corte e Pissavini, i quali vorrebbero proporre un emendamento a questo riguardo) risponde appena appena, e forse non risponde neppure all'antica misura di lire 1200, e ciò per le moltiplicate spese degli alloggi, del vitto, della educazione, ed anche, diciamolo pure, per le cresciute contribuzioni di ogni genere, non escluse quelle della moda e del lusso.

Ma notisi ancora una circostanza.

Quando furono promulgate le regie lettere patenti del 1834, gli uffiziali del regno subalpino trovavano ben difficilmente una dote di 24 mila lire, perchè ognuno si ricorda come in quei tempi le doti fossero in una proporzione veramente deplorabile; ma ora, in conseguenza della successione stabilita senza distinzione di sesso dal Codice civile italiano, viene ad essere spianata una delle maggiori difficoltà che si frapponessero all'assicurazione della prescritta rendita.

Quanto alla convenienza della proposta gradualità, ripeterò che essa non è decorosa pel corpo degli uffiziali, perchè offende in certo qual modo la gerarchia militare, colla quale fa spiacevole contrasto il pensiero

che un uffiziale provetto, più fortemente armato contro le seduzioni del matrimonio, abbia, per contrarlo, maggiori agevolezze che il giovane luogotenente, il quale vi si sente indotto da una forza talvolta irresistibile.

Nè posso rimanermi dal toccare ancora una volta il maggiore pericolo di unioni clandestine, che con quel sistema verrebbe a manifestarsi.

Vi basti, o signori, questo cenno statistico.

Nell'anno 1867 i matrimoni degli uffiziali salirono alla cifra di 340. Ebbene, di questi 340, soli 40 erano uffiziali superiori, gli altri 300 uffiziali inferiori, e i più luogotenenti e sottotenenti. Si potrà avere fiducia che la proposta gradualità disponga i giovani uffiziali ad aspettare il conseguimento di quel grado superiore che li autorizza ad assicurare una rendita minore?

Io non ho questa fiducia; io temo bensì che molti si dispongano a transigere colla dilazione ricorrendo al vincolo religioso; e si aumenteranno per tal modo le unioni clandestine, che sono una delle maggiori piaghe dell'esercito, e le quali il ministro della guerra potrà difficilmente impedire e difficilmente reprimere.

Per quanto poi concerne la esenzione degli uffiziali generali, io ho grande speranza che l'onorevole deputato Corte ritiri la sua proposta, perchè non la credo conforme a quei principii di giustizia, di eguaglianza, ed oso dire di dignità che per la forza degli eserciti è necessario che si veggano campeggiare limpidi e spicati in tutti gli ordinamenti che attengono alla milizia.

Concludo pregando il ministro della guerra di volere accettare l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri leggo una proposta dell'onorevole Salvatore Morelli, che modificherebbe l'articolo secondo nel modo seguente:

« Quando non si provi con un atto di notorietà che la promessa sposa possa contribuire ai pesi del matrimonio colla sua produttività (*Scoppio d'ilarità*) intellettuale od artigiana, l'ufficiale o l'assimilato non potrà contrarre matrimonio se prima non assicuri con vincolo ipotecario, a favore della medesima e della prole nascita, una rendita di lire 1200. »

La parola spetta all'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Non seguirò l'onorevole relatore nelle sue osservazioni, e non lo seguirò per la semplicissima ragione che l'unica discrepanza tra me e la Giunta consiste solo sull'ammontare della rendita richiesta per l'ufficiale di qualsiasi grado, onde ottenere il regio assentimento per contrarre matrimonio. Mi limito quindi a fare alcune osservazioni sull'articolo che venne testè presentato dall'onorevole ministro della guerra, in sostituzione all'articolo 3 del progetto approvato dal Senato.

Ed entrando tosto nel merito della questione, dichiaro che io desidererei che la rendita tassativa ed obbligatoria fosse eguale per tutti indistintamente gli uffiziali di qualunque siasi grado, e non inversamente

proporzionata al grado come vorrebbe l'onorevole ministro Ricotti coll'articolo proposto in sostituzione a quello adottato dal Senato del regno.

Io ho motivo di credere che sia contrario al sentimento militare, non che al decoro ed al prestigio del grado, l'esigere la garanzia di una rendita minore per il matrimonio di un ufficiale superiore, e che per naturale conseguenza la moglie dell'ufficiale superiore sia posta in una condizione legalmente inferiore a quella dell'ufficiale subalterno.

Per queste considerazioni mi dichiaro apertamente fautore del sistema della rendita unica e tassativa per tutti gli ufficiali di qualunque grado. Così si pratica dalla Francia, le cui istituzioni militari ebbero sin qui colle nostre moltissima affinità; così è pure richiesto dalle regie patenti del 9 aprile 1834, le quali in questa parte non sono certo, per quanto so, accusate come difettive.

Non ardirei sostenere, profano come mi dichiaro alle cose militari, che il mio modo di vedere su questa materia sia precisamente conforme al vero. Dirò soltanto che, avendo avuto occasione di tenerne parola con molti ufficiali di diverso grado, ho dovuto convincermi che il sistema della gradualità inversamente proporzionata al grado, produsse sull'animo loro lo stesso effetto, la stessa penosa impressione che ha prodotto sull'animo mio. Aggiungerò ancora che la rendita richiesta per l'ufficiale subalterno tende, a mio avviso, a rendere impossibile ad esso il matrimonio, od almeno a recare al suo matrimonio un grave impedimento.

Ciò, o signori, sarebbe non solo immorale, ma assolutamente indegno del legislatore. Io riconosco, in massima, la convenienza di aumentare la rendita antica, siccome quella che non è più proporzionata nè alle esigenze, nè alle condizioni sociali del nuovo regno d'Italia; ma non posso assolutamente accettare una tassa differenziale in ragione inversa al grado; ed è per questa ragione che io ho proposto un emendamento, il quale, parmi, possa conciliare tutte le diverse opinioni che si manifestarono a questo riguardo.

Io non so se la Giunta vorrà accogliere il mio emendamento, che fissa una tassa unica nella somma di lire 1500 per tutti indistintamente gli ufficiali di qualunque grado. Dalle parole pronunciate testè dall'onorevole relatore (se bene le ho afferrate) parrebbe che egli volesse persistere nella proposta della Giunta, e me ne dispiace, perchè tale proposta, mentre aggrava la posizione dei generali, ufficiali superiori e capitani, non migliora punto quella degli ufficiali subalterni che sono in grandissimo numero. Ed è anche per questa grave considerazione che io raccomando caldamente alla Camera d'adottare l'emendamento da me proposto.

CAMBRINI. Desidero solamente una spiegazione dall'onorevole ministro, la quale dovrà servirmi di norma nel mio voto, sia intorno all'articolo in questione, sia

per l'intera legge. Questo desiderio mi viene suggerito dalle parole che egli profferiva nella tornata di sabato, mostrando l'intenzione di provocare una sanatoria per i matrimoni fatti in contravvenzione alla legge del 25 maggio 1852. Io non ho presenti le parole dell'onorevole ministro, perchè il resoconto non fu ancora distribuito; avrei dovuto aspettare; ma, siccome credo che la votazione dell'articolo 2 potrebbe pregiudicare le idee, che io andrò brevissimamente ad esporre, credo doverlo fare al presente.

La sanatoria, per me, è un riportare le cose al principio da cui hanno mosso, e rimetterle nello stato normale; in conseguenza io domando all'onorevole ministro, se con questa sanatoria egli intende di fare qualche cosa per le mogli degli ufficiali, o solamente di assolvere costoro dalla penalità, dalla destituzione, che sarebbe la conseguenza della legge 25 maggio 1852.

Quando ciò non fosse, desidererei sapere se l'ufficiale, il quale ha ottenuto la sanatoria, possa rettificare la sua posizione fornendo quella rendita che si chiede, e, potendo far questo, se debba farlo secondo la legge del 25 maggio 1852, cioè, per la rendita di lire 1200, oppure colla rendita che si andasse a fissare colla legge che oggi discutiamo.

Ho detto che aveva necessità di fare tale domanda in questo momento, perchè l'articolo secondo potrebbe pregiudicare la mia richiesta e le ulteriori disposizioni, mentre per l'articolo stesso si dice: *l'ufficiale o assimilato che non abbia prima assicurato con vincolo ipotecario, ecc.*, questa parola *prima* precluderebbe forse l'adito a poter fare qualche cosa per costoro e le loro famiglie. Quindi è ora il momento di determinare tutto questo.

Credo che l'onorevole ministro della guerra abbia detto pure, nella tornata di sabato, che era in qualche dubbio se la cosa dovesse farsi per legge o potesse farsi per semplice decreto reale, semprechè ne venissero delle conseguenze da assicurare un tal quale diritto qualunque alla moglie di questo ufficiale, è naturale che dovesse farsi necessariamente per legge, poichè porterebbe un onere al bilancio dello Stato.

Ad ogni modo, se le idee dell'onorevole signor ministro si accordano in qualche guisa colle tendenze che io mostro nel fare questa interrogazione, mi riserverei allora di fare qualche proposta, poichè non mi sento la forza di lottare con un emendamento qualunque contro la repugnanza che l'onorevole ministro esprimesse in questa circostanza di fare qualche cosa a beneficio anche di queste famiglie; io però avrò sempre guadagnato, chè la dichiarazione netta ed esplicita delle intenzioni del ministro, anche contrarie, toglierebbe ogni equivoco sulle parole pronunciate nella tornata di sabato e non potrebbero almeno far concepire delle speranze effimere a queste donne, e che poi rimanendo deluse, cagionerebbero un grave danno, perchè l'onorevole ministro sa che non si tratta di poca gente

vi è chi pretende che tocchi la metà, ma sarà almeno un terzo dell'ufficialità dell'esercito che si trova in tal caso. (*Oh! oh!*) Vi sorprende? Io non posso dare la statistica esatta, ma posso dire che in molti reggimenti si verifica tutto quanto io ho detto.

Ad ogni modo c'è un numero grandissimo che reclama un provvedimento in questo senso, ed in fine dei conti la questione di cifre non cangerebbe di gran cosa la questione; è un numero enorme, l'onorevole ministro della guerra non può disconoscerlo, e basta a giustificare le mie osservazioni. Togliamo almeno gli equivoci.

Ad ogni modo, diceva, il chiarire questo equivoco fin da questo momento è portare un beneficio a questa classe, si dica pur numerosa, o almeno togliere il pericolo che si concepiscano speranze, che poscia dovessero essere deluse.

PRESIDENTE. L'onorevole Corrado ha facoltà di parlare.

CORRADO. (*Della Commissione*) Io ho chiesto di parlare unicamente per fare una dichiarazione come membro della minoranza della Commissione.

Anzitutto debbo dire che, sia in Comitato, che in seno della Commissione, io mi dichiarai contrario affatto al principio della legge, per le ragioni che furono poi svolte dall'onorevole Corte e da altri nostri colleghi.

Questa legge mi pare ingiusta, perchè impedisce i matrimoni, ed inutile, perchè impedendo agli ufficiali di prendere moglie, li mette nella condizione necessaria di darsi al concubinato, a meno che si voglia avere un esercito di quei tali, di cui parla il Vangelo: *Beati*, con quel che segue. (*Si ride*)

Venendo poi in particolare all'articolo secondo, mi dichiaro pure contrario alla maggioranza della Commissione, e mi accosterei piuttosto a quello del Ministero (ed in questa opinione parmi che concordasse anche l'onorevole Farini)...

FARINI. Domando la parola.

CORRADO... perchè la graduatoria, stabilita nel progetto del Ministero, se non altro dava una maggiore latitudine alle facoltà naturali degli ufficiali, e perchè le restrizioni erano minori per gli ufficiali superiori che per i subalterni.

Ora, essendo fedele al principio della libertà, in questo caso io mi sono dichiarato nella Commissione favorevole al progetto del Ministero.

Questa è la dichiarazione che voleva fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. (*Della Commissione*) La dichiarazione dell'onorevole Corrado ne trascina una da parte mia.

Io era e sono favorevole al principio che informa la legge, ad un vincolo cioè da imporsi per impedire che i matrimoni nell'esercito ascendano ad un tal numero da recare danno alla mobilità dell'esercito stesso, ed

anche a quel decoro, a quel prestigio che l'esercito deve sopra ogni altra cosa conservare.

Io l'altro giorno non presi la parola nella discussione generale, avvegnachè il nostro relatore disse egli ottimamente quanto era necessario per combattere le opinioni contrarie che si manifestarono. Ma giacchè l'onorevole Corrado ha voluto palesare la mia opinione quanto alla parte speciale che ora si discute, cioè se si debba tenere il sistema della graduazione in questo vincolo, o se si debba porre per tutti i gradi un vincolo uniforme, così dirò che, mentre sono coll'onorevole Corrado concorde nell'avviso, che questa graduazione facesse procedere d'accordo due interessi, tutelasse cioè, da una parte gl'interessi speciali dell'esercito, e dall'altra si occupasse anche degli interessi individuali, naturali, direi così, io mi accostavo all'opinione dell'onorevole Corrado in questa seconda parte, mentre ne differivo nella prima.

E qui dirò che, a me pare, che coloro i quali hanno combattuto il principio della graduazione, ammesso che sia già, come è stato, accettato il principio del vincolo, non abbiano riflettuto che il principio della graduazione non deve tanto conservarsi come un mezzo di provvedere alla prole dell'ufficiale quando questi venga a morire, quanto piuttosto come un mezzo di dare a ciascun grado, durante la vita del titolare, il modo di provvedere al sostentamento e al decoro della propria famiglia. Allora, signori, capirete che non potete equiparare la paga di un sottotenente a quella di un ufficiale superiore, e tanto meno a quella di un ufficiale generale; quindi il sottotenente, per mantenersi in quel grado di agiatezza in cui deve stare una persona della sua condizione, ha bisogno di una somma maggiore di dote da parte della moglie, di quello che non ne abbia bisogno l'ufficiale superiore oppure l'ufficiale generale.

Anzi, per ciò specialmente che riguarda gli ufficiali generali, io mi accosterei molto volentieri all'opinione manifestata l'altro giorno dall'onorevole Corte, cioè che la graduazione qui si estinguesse assolutamente (*Segni di dissenso dell'onorevole Morini*); e poichè veggo fare dei cenni di diniego da qualche mio amico personale, dall'onorevole Morini, per esempio, io voglio dirgli che questa non è un'idea strana, è anzi ciò che si pratica altrove e precisamente in quell'esercito che oggi andiamo tutti più o meno cercando d'imitare.

In Prussia allorchè un ufficiale vuol prender moglie deve chiederne il permesso al ministro, che gli viene accordato, qualunque sia il grado dell'ufficiale. Egli versa una somma, che cresce in proporzione del grado medesimo, alla cassa di *soccorso alle vedove*.

Questa somma varia da 187 lire per i gradi inferiori a 1875 lire per un ufficiale superiore. Ora quando un ufficiale muore sul campo, oppure allorchè l'esercito è in istato di mobilitazione, questa somma è destinata a fornire un primo fondo alla vedova per porsi

in quella condizione, per passare infine da uno stato in cui aveva l'aiuto costante del marito a quello in cui si trova abbandonata a se stessa.

Oltre di questo gli ufficiali, allorchè ottengono la facoltà di contrarre matrimonio, debbono versare, se luogotenenti o ufficiali subalterni, 2250 lire; se capitani di terza classe, 1687 lire...

MINISTRO PER LA GUERRA. Di rendita.

FARINI. Di rendita naturalmente... Se capitani di seconda classe, 937 lire. Gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali nulla debbono versare, e la ragione di questa esenzione è precisamente quella che diceva io poco fa. Si suppone cioè che le retribuzioni che lo Stato dà a questo grado siano sufficienti per mantenere l'ufficiale in quella posizione.

Dunque a me pare che questa legge di un paese dove certo gl'interessi militari sono molto apprezzati, e dove pigliano il davanti, per dir così, a molti degli interessi sociali e civili, ciò non di meno, dico, questa legge ci dimostra come gl'interessi dell'esercito sono molto tutelati e cautelati.

Infine si restringa il diritto comune il meno possibile; ed è per questo che sosteneva il principio della graduazione. Però non nego che tra le due opinioni: di quelli che non vorrebbero porre nessun vincolo (ma già di questa non è più questione), e l'altra sostenuta dalla maggioranza della Commissione che vi fosse un vincolo uniforme ed efficace per tutti, io mi accosterei a quest'ultima, onde evitare quei danni e quei dolori a cui troppo spesso assistiamo.

Del resto il principio essendo stato ammesso, non entro più a difenderlo.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro della guerra.

MINISTRO PER LA GUERRA. Dopo le molte e savie considerazioni svolte in questa discussione, ed alle quali in gran parte io mi associo, a me non rimangono a dire che poche parole onde far ben comprendere alla Camera lo scopo che il Ministero si propone con questa legge di conseguire.

Ho già premesso che questa legge è una legge di eccezione necessaria pei militari, e lo scopo che il Ministero con essa si propone è quello di allontanarsi il meno possibile dal diritto comune. È una necessità e non altro. Quindi, nel fissare la rendita di cui l'ufficiale deve poter disporre nell'atto di contrarre il matrimonio, il Ministero stabilisce una somma maggiore per gli ufficiali subalterni che non per gli ufficiali dei gradi superiori. Però, se la Camera fosse di parere diverso, io non avrei nessuna difficoltà di accostarmi alla proposta della Commissione, a quella cioè che stabilisce per tutti una rendita annua dotale, non minore mai di lire 2000.

Il concetto però da cui parte il Ministero è di facilitare maggiormente i matrimoni dei capitani, degli ufficiali superiori ed anche degli ufficiali subalterni

quando questi sono giunti ad una determinata età. E le ragioni dalle quali il Ministero parte ed a cui la sua proposta s'informa, oltre a quelle che già vennero toccate da vari oratori e più particolarmente dall'onorevole Farini sono le seguenti.

Primieramente vi è una differenza notevole fra le esigenze del servizio militare cui sono tenuti gli ufficiali subalterni e gli ufficiali superiori. I primi sono oltremodo soggetti a frequenti cambiamenti e se in un reggimento l'ufficiale superiore, ed il generale specialmente può stare due e più anni senza mutare residenza, l'ufficiale subalterno invece in tale frattempo può cambiare cinque o sei volte, ognuno sapendo che il reggimento ha una sede più o meno fissa mentre le compagnie si distaccano continuamente qua e colà, quindi direi che gl'imbarazzi economici sono molto maggiori per gli ufficiali subalterni che pei superiori; e tali imbarazzi talvolta degenerano in condizioni veramente compassionevoli, e tali da poter compromettere gravemente la disciplina, come avviene allorchè l'ufficiale non è fornito dei mezzi necessari pel mantenimento della famiglia.

Si veggono alle volte ufficiali subalterni obbligati a far viaggiare, nel cambio di guarnigione, la moglie e i figli sopra i carri al seguito del reggimento. Arrivati poi al paese di tappa, e non avendo diritto all'alloggio militare, sono obbligati a mescolarsi fra i soldati e gli altri ufficiali per avere una camera. Ora questi sconci non arriverebbero se l'ufficiale avesse qualche mezzo maggiore di cui poter disporre, nè sarebbe così costretto di mancare alla disciplina militare alla quale tocca ben da vicino questa questione del decoro di famiglia.

Ciò posto, io insisterei perchè fosse accolta la proposta del Ministero, la quale fissa in lire 2000 annue di rendita la cauzione da prestarsi dagli ufficiali subalterni, diminuendo poi questa somma per gli ufficiali superiori; perchè questi, oltre i maggiori mezzi che dà loro la paga maggiore, hanno anche meno frequentemente occasione di dover cambiare di stanza.

Quanto agli ufficiali inferiori giunti all'età di 40 anni, si potrebbe usare qualche facilitazione, ma non già pei motivi accennati dall'onorevole Trombetta, sibbene ed unicamente per considerazioni militari. Infatti gli ufficiali inferiori di oltre 40 anni difficilmente si adattano a continuare in servizio nei reggimenti; questa loro è una età in cui più non si adattano al servizio faticoso del reggimento; epperchè generalmente cercano di essere collocati in servizi più sedentari, come di amministrazione, o nei distretti, cioè dove sono meno soggetti a cambiamenti. È questa la ragione per cui ho proposto di ridurre l'assegno per gli ufficiali giunti all'età di 40 anni, sempre nello scopo di fare delle facilitazioni tuttavolta che non sono a discapito della disciplina militare.

L'onorevole Trombetta ha parlato di quanto si fa

in Austria ed ha perfettamente ragione allorchè si appoggia alla legge che vigeva nel 1852.

Convieni però riflettere che quando il Ministero nostro accennava nel 1868 alle basi sulle quali quella legge si fonda, non conosceva forse le modificazioni che vi sono state introdotte dall'Austria fra gli anni 1864 e 1865.

Quella potenza ha ora in questa materia mutato sistema, e tolta la condizione del numero fisso degli ufficiali per reggimento che possono prender moglie, ha invece aumentata la dote per gli ufficiali subalterni e la maggiore è appunto richiesta ai giovani sotto una certa età. Per regola, l'ufficiale subalterno tra lui e la propria moglie debbono possedere una sostanza che abbia un valore di lire 60,000 e ciò se il matrimonio viene contratto prima dei 34 anni; poi si riduce alla metà circa, e per gli ufficiali superiori la somma è anche assai minore.

Si è parlato degli inconvenienti che possono succedere, cioè che, aumentando la dote, abbiano a diminuire i matrimoni legittimi ed aumentare i clandestini. Deplorerei questo fatto qualora si verificasse, nè potrei ora dire in qual modo cercherei di porvi riparo. Questa che noi facciamo non è una legge di moralità, ma una legge di necessità militare. Certo, se io fossi comandante di corpo, mi rincrescerebbe di avere fra i miei ufficiali degli ammogliati clandestini; ma meglio clandestini che pubblici, perchè almeno così non si convive colla moglie. (*Mormorio*) Questo non è forse troppo morale, ma è certamente più militare. Però, come ripeto, spero che ciò non succederà, ma nel fatto io non ci posso entrare; io non devo vedere che l'interesse militare.

L'onorevole Camerini mi chiedeva una dichiarazione, che io di buon grado gli posso fare, cioè che, qualora questa legge sia promulgata, io mi riservo di presentare (e l'ho detto in Senato) alla firma di Sua Maestà, non dico un indulto, ma un mezzo indulto per quelli che hanno contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione o prima del 1871, e senza altra condizione se non di farli registrare a matricola, condonando loro la pena militare che ne deriverebbe, ma con ciò non si darebbe mai diritto nè alla moglie nè ai figli di aspirare a pensione.

Qualora volesse il Parlamento, di propria iniziativa, fare una legge apposita per dare alla moglie ed ai figli questo diritto, dopo la grazia sovrana, ne sarei lietissimo; ma è tanto più necessario di dichiarare questo, che io non credo che il numero degli ufficiali ammogliati sia così numeroso come lo suppone l'onorevole Camerini.

Ad ogni modo si vedrà, e si potrà prendere una determinazione in quanto alle pensioni.

Dichiaro però formalmente che per tutti quelli che non si trovano al giorno d'oggi al servizio, e che furono revocati dall'impiego od altrimenti puniti, per

essi vi ha un fatto compiuto, e non è il caso assolutamente di rivenire.

Non ho altro ad aggiungere se non che raccomandare alla Camera di accettare la proposta del Ministero; se poi la Camera non vuole approvare questa graduazione, che non credo per nulla contraria all'interesse della società militare, in questo caso io mi avvicino, sulla proposta della Commissione, a quella, cioè, di mantenere per tutti 2000 lire, perchè il mio intento è di facilitare e non di rendere più difficili i matrimoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli Salvatore.

MORELLI SALVATORE. Dirò poche parole.

La legge che discutiamo, benchè sostenuta dall'onorevole ministro della guerra e dalla maggioranza come una suprema necessità militare, tornerà funestissima alla pubblica moralità più di quanto lo si pensi.

Se l'onorevole deputato che mi ha preceduto vi annunzia che oggi, senza richiedersi le due mila lire, si contano moltissimi matrimoni clandestini, appena votata questa nuova barriera giuridica, la cui spiacevole impressione mi ha fatto dare testè alla presente legge il nome di legge cinese, signori, io ve lo anticipo con dolore, voi vedrete più rari i matrimoni e più facili le prostituzioni.

A dir vero, io non so dove vogliate andare. Per sostenere un sistema incorreggibile, vi ribellate alla natura umana, e la costringete, povera schiava, all'ubbidienza d'un ministro della guerra. (*ilarità*)

Voi conservatori dovrete più che ogni altro tendere al miglioramento del giure e della moralità domestica, unico palladio dell'ordine sociale.

Quando invece vi spingete tant'oltre calpestando le leggi della natura, violando i diritti del cuore con una ingerenza liberticida, privando la parte più bella e più gagliarda della gioventù italiana di quelle consolazioni che non si negano nemmeno agli animali bruti, quando siete, dico, in un pendio così precipitoso, non vi deve sembrare strana la protesta solitaria che per la salute del paese vi si manda dall'ultimo stallo dell'estrema sinistra.

Senza un esercito permanente si può vivere, ma senza moralità giammai. Un ministro dunque non può nè deve sacrificare questa vera forza fondamentale degli Stati a ciò che è fittizio e transitorio quanto la vecchia disciplina militare combattuta oramai dalla scienza e dalle istituzioni della libertà presso tutte le nazioni civili.

Io non mi brigherei per nulla dei matrimoni degli ufficiali come di ogni altro cittadino. Un ufficiale è un gentiluomo, e la sua educazione e la sua onoratezza garantiscono meglio di qualunque legge la possibilità ed il decoro dei connubi matrimoniali.

Oltre a questa ragione di riguardo verso gli ufficiali ve ne ha un'altra di rispetto alla personalità della

donna, la quale perchè non fu rilevata da alcuno, mi ha spinto a contemplarla nel proposto emendamento. Secondo questa legge la donna italiana è una meschina passività. Essa non può sposarsi ad un ufficiale dell'esercito se non ha 2000 lire di rendita.

Giudicando in tal guisa il Ministero e la Commissione, mentre seguono il mal vezzo di valutare più la cosa che la persona, più il cavallo dell'uomo, sembra pure che vivano fuori del mondo. Nel momento in cui la donna si riscuote ovunque, si presenta in tutte le nazioni come quinto Stato (*Ilarità*) se non come primissimo; nel momento in cui il severo Parlamento inglese si occupa della donna, il comune di Firenze, sotto gli auspicii lodevolissimi di distinte signore, appoggia l'iniziativa democratica per una splendida esposizione di lavori femminili, e la produttività intellettuale ed artigiana della donna si manifesta in tutte le sfere della vita. (*Ilarità*) Non ridiamo, signori, perchè queste son cose troppo gravi ed importanti. Guardate un po' Parigi, e non riderete più. Furono le leggi da caserma come questa che ridussero la Francia nella sua presente dolorosa posizione!

Tornando dunque all'argomento, io vi ripeto essere ingiurioso alla dignità della donna il niun calcolo da voi fatto delle sue doti personali.

Ragguardevoli pensatrici, che si elevarono in pubbliche letture al livello dei più sapienti cattedratici; che scrivendo utili opere ed addicendosi all'insegnamento, guadagnano anche più di 2000 lire l'anno, impedireste voi che si unissero in matrimonio agli ufficiali dell'esercito, solo perchè non effettuano con ipoteca la somma stabilita nella legge?

E calcolereste anche da meno voi le donne che nella vita industriale ed artigiana sono attuose di grande utilità domestica?

Ah no, signori, giudicando così per creare un odioso privilegio alla possidenza non vi mostrereste nè giusti, nè morali, ed è appunto per cansare dalla vostra coscienza la tentazione d'un'ingiustizia e di un'immoralità che io vi ho proposto l'emendamento all'articolo secondo. Esso non copre tutta l'anormalità della legge che io ritengo errata in principio, ma è un solenne appello allo sviluppo del lavoro, una protesta in favore del diritto della donna, e se si vuole anche una riserva tutelatrice della pubblica moralità.

Spero che l'onorevole Ricotti non come ministro, ma da bravo cittadino si mostri deferente ai motivi della mia proposta, anche perchè poi essa transitoriamente condiziona ma non distrugge il concetto della dote da lui prefissa pel benessere degli ufficiali.

Ho detto.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti.

PISSAVINI. Domando la parola.

MACCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola. L'onorevole Macchi parlerà dopo.

PISSAVINI. La proposta della Giunta sancisce quella sola unità di vendita tassativa ed obbligatoria che era stata stabilita nel progetto del Senato per l'ufficiale subalterno.

Il ministro della guerra pare che voglia accostarsi alla proposta della Giunta, sempre quando non piaccia alla Camera di fare buon viso alla sua nuova proposta. È già un passo, secondo me, fatto verso il sistema della rendita tassativa ed unica per tutti indistintamente gli ufficiali di qualunque grado. Ma l'onorevole ministro della guerra, accettando il progetto della Giunta, ha egli seriamente riflettuto che viensi in questo modo ad aggravare la posizione dell'ufficiale generale, dell'ufficiale superiore e del capitano ed assimilato, senza nè punto nè poco migliorare la condizione degli uffiziali subalterni, che è quella segnata da cui mi preoccupo, e che parmi meritar possa una speciale considerazione da tutta la Camera, senza distinzione di partiti. Se a questo ibrido risultato a cui ci conduce irrevocabilmente la proposta della Giunta avesse posto mente l'onorevole Ricotti, sono certo che l'avrebbe respinta, come io la respingo. Meglio, in ogni caso, la proposta dell'onorevole ministro che quella della Giunta.

Sono queste, o signori, le ragioni per le quali tanto io quanto l'onorevole mio amico Macchi ci siamo indotti a porre innanzi una proposta di temperamento la quale, a nostro avviso, serve a conciliare tutte le opinioni.

Duolmi che l'onorevole ministro della guerra siasi accostato all'opinione della Giunta, respingendo naturalmente, quantunque non l'abbia detto, i nostri emendamenti. Allo stato attuale delle cose altro non mi rimane, ad onta dell'avviso contrario della Giunta e dell'onorevole ministro della guerra, che di vivamente raccomandarli alla Camera, permettendomi di osservarle ancora una volta che solo l'adozione dell'emendamento, e da me e dall'onorevole Macchi proposto è quella che renderà possibile, o quanto meno più facile il matrimonio agli uffiziali subalterni.

MACCHI. Prima di passare ai voti, prego l'onorevole ministro della guerra di darmi uno schiarimento.

Poc'anzi egli con una franchezza, che dirò tutta militare, non esitò di dichiarare che, quand'anche la rendita richiesta pel matrimonio degli uffiziali avesse a favorire l'immoralità, egli vi si rassegnerebbe, posponendo così la moralità alle necessità militari.

Non voglio insistere sopra questo giudizio dell'onorevole ministro; e lo abbandono all'apprezzamento della Camera e del paese. Vorrei, per altro, che egli spiegasse il suo concetto che, per dire la verità, non so bene afferrare.

Egli ammette che la moralità debba posarsi alle necessità militari; ed afferma che le esigenze militari sono tali da costringerlo, ad onta della moralità pubblica, ad aumentare la dote che finora si è pretesa dagli

ufficiali per contrarre matrimonio. Ma in che cosa consiste cotesta necessità? Ho inteso tutti gli oratori favorevoli alla proposta ministeriale, e rilevai che questa dote essi la vogliono per salvare il decoro degli ufficiali. Il signor ministro per la guerra ammette egli pure che l'aumento della dote aumenterà le famiglie illegittime; ma questo a lui non importa. Il decoro dell'esercito, le necessità militari in che cosa dunque consistono per lui? In ciò che coloro i quali sono ammogliati legittimamente, abbiano qualche soldo di più da spendere; ma, signor ministro, trova ella più decoroso per l'esercito, che vadano facendosi sempre più numerose le famiglie illegittime? Se questa legge aumenta il numero dei matrimoni illegittimi, come potrà essa provvedere ad aumentare il decoro e l'onore dell'esercito?

Favorisca, signor ministro, spiegarmi questa sua idea; perchè veramente nel mio cervello non entra.

MINISTRO PER LA GUERRA. Farò osservare anzitutto all'onorevole Macchi, che io non ho mai detto di voler aumentare il numero dei matrimoni illegittimi.

Prima di tutto ho detto che io non credeva che questa legge dovesse portare un aumento di matrimoni clandestini, ma che qualora anche ne portasse, io non posso preoccuparmi delle apparenze più o meno morali; perchè in fin dei conti io non credo immorale un matrimonio legalmente contratto, sebbene in onta all'autorità militare.

Ecco la questione.

Io non ho parlato di decoro, ho detto che è una necessità militare; chè nei presidii e nei campi, nella vita del campo, le famiglie degli ufficiali non possono abitare nei quartieri o sotto le tende, in mezzo ai soldati. L'autorità militare non può opporsi a che l'ufficiale conviva pubblicamente, nei presidii e negli accantonamenti con la propria famiglia; ma se il matrimonio non fu autorizzato conforme è prescritto dalla legge militare, il comandante del corpo può vietare all'ufficiale di convivere con una donna che militarmente non è riconosciuta per sua moglie. Vedé dunque l'onorevole Macchi che è caduto in un grande equivoco nell'interpretare, come ha fatto, le mie parole.

MACCHI. Adesso vedo che il signor ministro della guerra, ha dato un altro senso alle mie parole; ed in fin dei conti, dalla sua ultima dichiarazione rilevo che con questa legge non si tratta di impedire i matrimoni, ma soltanto di fare sì che le autorità militari non vengano a saperli. Così nell'esercito verremo ad avere, secondo l'opinione del signor ministro, due sorta di matrimoni: il matrimonio noto all'autorità ed il matrimonio, che non diremo illegittimo, ma clandestino. Va bene così?

Ma quale chiama il signor ministro matrimonio legittimo colle nostre leggi, e quale l'illegittimo?

Finchè c'erano i don Abbondio che facevano i matrimoni di nascosto, l'opinione del signor ministro

poteva avere qualche valore. Ma dal momento che adesso, per fortuna, abbiamo il matrimonio civile, cioè quello soltanto che si fa dinanzi all'autorità civile, tollererà il signor ministro che i suoi ufficiali contrattino civilmente il matrimonio, purchè non lo denuncino all'autorità militare? Ed è egli possibile che questo matrimonio civile si compia all'insaputa delle autorità?

Io vedo in tutto questo tale contraddizione, tale confusione di idee che in verità non mi pare possibile che si abbia ad insistere a pretendere di aumentare ancora queste doti.

Noi ora non cerchiamo di abolirle, signor ministro, vogliamo soltanto che non si facciano innovazioni in senso da peggiorare la condizione morale e civile dei militari.

Vi sono delle necessità militari, dice il signor ministro. Ma quali sono gli scandali, quali i disordini che sono avvenuti fino adesso nell'esercito a proposito dei matrimoni degli ufficiali? Sono questi: che molti ufficiali furono costretti a prendere moglie senza il consenso ed all'insaputa dei superiori, per non aver potuto somministrare la dote richiesta per esigua che sia.

Per tale ragione noi già abbiamo un numero sterminato di ufficiali in una posizione falsa, e troppe famiglie in una condizione miseranda.

Se voi stessi riconoscete questi inconvenienti e questi scandali, come pretendete provvedere alle necessità, ossia al decoro militare, aumentando le difficoltà che li ha prodotti? Non vedete quanto illogico e contraddittorio è il vostro ragionamento?

Per il che vi prego, o signori, postochè avete votato l'articolo 1, ad approvare almeno l'emendamento che io e l'amico mio Pissavini vi abbiamo proposto.

CORTE. Io, lo dico francamente, sempre più mi convinco che, a voler fare delle leggi, le quali urtano contro le leggi di natura, si finisce nell'assurdo; e qui, mi si permetta il dirlo, siamo nell'assurdo assolutamente.

Il signor ministro della guerra ci dice: ma l'ufficiale, il quale ha contratto un matrimonio legittimo, che non è riconosciuto dall'autorità militare, non potrà andare colla moglie a convivere nei campi. Va bene. Ma io vedo che questa legge dice che sarà revocato dall'impiego chi contrae questo matrimonio senza il permesso; ed allora come si saprà se quest'ufficiale ha contratto matrimonio legittimo, se il signor ministro dice nella sua dichiarazione che questa moglie non può convivere col marito in tutti quei luoghi dove vi sono truppe; io non so, qualcheduno dovrà andarlo a sindacare. Vuol dire che, in omaggio a questa legge, introdurremo anche lo spionaggio.

Io capisco che l'ufficiale, il quale prende moglie col permesso, ottiene un vantaggio, quello cioè di avere la pensione. Questo lo capisco; ma se quest'ufficiale è ammogliato civilmente e religiosamente, ma non militarmente, in questo caso voi lo colpite colla rivoca-

zione, quando porti la moglie in un accampamento. Ma allora dovrete anche colpirlo, quando portasse nell'accampamento una donna che non fosse sua moglie, perchè sarebbe lo scandalo, che ne nascerebbe nel campo, che voi dovrete colpire, e lo dovrete colpire tanto più quando portasse una donna che non fosse la sua legittima sposa. Per me questa è una contraddizione flagrante.

Epperò, lo dirò ancora una volta: quando si fanno leggi contro natura, sono leggi che non si possono osservare.

Del resto io non spero di convincere la Camera, che respinga assolutamente quest'articolo 2; se lo respingesse, farebbe ottima cosa, perchè si toglierebbe dai piedi questa legge, che lungi dal produrre dei buoni risultati, non ne produrrà che dei pessimi.

Io me ne sto colla mia opinione, e so che i soldati che hanno difeso le alture di Waterloo erano ammogliati, e che quelli che non sono stati capaci di superarle erano celibi.

PRESIDENTE. Veniamo dunque alla votazione delle proposte presentate su quest'articolo 2...

CORTE. Io ritiro la mia, perchè non voglio compromettere nessun principio.

PRESIDENTE. Metterò ai voti prima le proposte che introducono qualche variazione nell'articolo, poi l'articolo che contiene la graduazione presentata dall'onorevole ministro della guerra...

MINISTRO PER LA GUERRA. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Pissavini ha indicato come io avessi accettato la proposta della Commissione. Veramente io ho detto che instava per la mia proposta, perchè la credeva più favorevole per facilitare i matrimoni; ma che, se la Commissione insisteva, io, per non porre in pericolo questa legge, accettava la proposta della Commissione, la quale stabilisce la somma di lire 2000 per gli ufficiali di qualunque grado. Ed invero, per gli ufficiali subalterni il vincolo di lire 2000 lo credo una necessità militare.

Per agevolare i matrimoni avrei ridotto la somma dotale per i capitani e per gli ufficiali superiori, ma per gli ufficiali subalterni, ripeto, il vincolo di lire 2000 lo credo una necessità assoluta al punto di vista militare.

PRESIDENTE. Domando anzitutto se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Macchi, il quale propone che alle parole « una rendita di lire 2000 » si sostituisca « una rendita di lire 1200. »

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Viene ora quello dell'onorevole Pissavini, il quale propone che, invece della rendita di lire duemila, si dica: « una rendita di lire millecinquecento. »

MACCHI. Mi associo alla proposta Pissavini.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Salvatore Morelli, che è così concepito:

« Quando non si provi con un atto di notorietà, che la promessa sposa possa contribuire ai pesi del matrimonio con la sua produttività intellettuale od artigiana, l'ufficiale o l'assimilato non potrà contrarre matrimonio se prima non assicuri con vincolo ipotecario, a favore della medesima e della prole nascitura, una rendita di lire milleduecento. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi, messa ai voti, è respinta.)

Segue per ultimo la proposta del ministro della guerra.

Do lettura dell'articolo come sarebbe emendato:

« Ad eccezione degli ufficiali generali, non possono ottenere il regio assentimento per contrarre matrimonio gli ufficiali o gli assimilati che non abbiano prima efficacemente assicurato con vincolo ipotecario, a favore della futura sposa e della prole nascitura, la rendita infrascritta:

« a) Di lire 2000 per gli ufficiali subalterni ed assimilati a tali gradi;

« b) Di lire 1600 per i capitani ed assimilati a tale grado;

« c) Di lire 1200 per gli ufficiali superiori ed assimilati a tale grado, e per gli ufficiali inferiori ed assimilati, quando abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Questo terrà luogo dell'articolo 2 della Commissione.

« Art. 3. La dote della futura sposa può tener luogo della rendita quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluti nell'articolo precedente. »

(È approvato.)

« Art. 4. Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

Nel caso di separazione si riscuoteranno da chi e nei modi determinati dal tribunale.

Sciolto il matrimonio si riscuoteranno dal coniuge superstite, o dal tutore nel solo caso contemplato dall'ultimo capoverso dell'articolo 6, e per il tempo ivi stabilito.

A quest'articolo viene domandato che all'alinea secondo vengono sostituite le seguenti parole:

« Nel caso di separazione si riscuoteranno da chi e nei modi determinati dagli articoli 156, 157, 158 del Codice civile pei lucri ed utili matrimoniali. »

Do la parola all'onorevole Samarelli per svolgere questa sua proposta.

SAMARELLI. (Della Giunta) Questo progetto di legge,

come la Camera comprende bene, ha avuto per iscopo di colmare i vuoti che erano nella legge precedente delle regie patenti del 1834 intorno al matrimonio degli ufficiali dell'esercito. Il principale era quello di accrescere la rendita per la famiglia dell'ufficiale a causa delle mutate condizioni economiche della società; e si è provveduto coi precedenti articoli or ora votati.

Il Senato però ne rinvenne un altro non meno importante del primo, quello cioè di non essersi provveduto al caso di separazione personale dei coniugi, e per gli effetti della stessa circa la rendita costituita dall'ufficiale divenuto marito.

L'ufficio centrale, disse il relatore nel Senato, ha sentito il bisogno di fare un'aggiunta particolare pel caso di separazione, perchè uomini esperti e competenti, che hanno pratica di questa materia, ci dicevano che questo era un vuoto che esisteva nella legge precedente e che aveva dato luogo a gravi inconvenienti. Ecco perchè il Senato credette di provvedervi con l'articolo 5.

Il Senato faceva diverse ipotesi, che presso a poco sono quelle che fa il Codice civile, vale a dire della separazione per colpa di uno dei coniugi, della separazione che avviene per colpa vicendevole, ed infine della separazione che avviene per consenso reciproco dei coniugi medesimi.

In quanto alla separazione per colpa di uno dei coniugi, seguiva la regola comune del Codice civile, vale a dire faceva perdere la rendita a quel coniuge che avesse data causa alla separazione.

In quanto alla separazione per consenso reciproco, si rimetteva altresì al diritto comune, giacchè era ben naturale che in questo caso si lasciasse ai coniugi il diritto di stabilire fra loro quei patti che meglio convenissero.

In quanto al terzo caso, cioè della separazione per colpa vicendevole, prevede il Senato il caso in cui i coniugi avessero figli, e l'altro in cui non ne avessero. Nel caso di mancanza di figli stimò conveniente di lasciare al prudente arbitrio dei magistrati di provvedere in che modo dovesse quella rendita ripartirsi fra i due coniugi. Nel caso poi che vi fossero dei figliuoli, allora il Senato stabiliva che il tribunale medesimo dovesse provvedere, secondo che gli paresse meglio, di affidare la riscossione della rendita ad uno dei due coniugi colpevoli, od anche ad una terza persona, per impiegarla principalmente nel mantenimento dei figli comuni.

Erano queste tutte le norme dettagliate dal Senato nel suo articolo 5, pel caso di separazione personale dei coniugi di cui si parla. Ed il ministro della guerra faceva suo il progetto del Senato, e lo presentava alla Camera senza alcuna modifica.

La maggioranza della Giunta per contrario ha creduto, in fatto di separazione personale, dover seguire un sistema affatto diverso, lasciando al tribunale

la piena facoltà di provvedere agli effetti della separazione dell'ufficiale dalla sua consorte, senza neppure accennare alle regole del diritto comune.

L'articolo sostitutivo dell'articolo 5 è così espresso:

« Nel caso di separazione si riscuoteranno le annualità da chi e nei modi determinati dal tribunale. »

E noti la Camera che questa facoltà sconfinata, direi quasi, che si dà al magistrato, vedesi espressamente motivata nella elaborata relazione che precede al progetto di legge.

Io leggo le seguenti parole:

« Ponendo mente alle cause che, secondo il Codice civile, danno luogo alla separazione dei coniugi, si deve dire che con una tale disposizione viene ad ammettersi il supposto che un ufficiale possa essere conservato nell'esercito, non ostante ch'egli si renda colpevole di alcuno di quegli atti, che le leggi militari considerano come mancanza contro l'onore. Indipendentemente da questo grave riflesso, la natura tutta speciale della rendita militare non consente che vengano ad essa estese le norme che sono stabilite dall'articolo 156 del Codice civile a riguardo della dote. »

È appunto l'articolo 156 del Codice civile, quello che dà le norme pei vari casi di separazione, di cui poco fa io faceva cenno, e di cui il Senato aveva tenuto conto.

Dunque è indubitato che il concetto della maggioranza della Commissione è di lasciare all'arbitrio del magistrato l'attribuire all'uno od all'altro dei due coniugi la riscossione ed il godimento della rendita di che trattasi, sia che la separazione avvenga per colpa vicendevole, sia per colpa di un solo di loro, ed anche quando si verificasse per consenso reciproco, giacchè non si accenna a distinzione di sorta alcuna.

Io mi permetto ricordare semplicemente alla Camera che una legge tanto è più perfetta, quanto meno lascia all'arbitrio del giudice; giacchè così solo si può conseguire il doppio scopo grandemente salutare che riesca la legge nella sua applicazione uguale per tutti, e che non faccia sorgere quelle dubbiezze d'interpretazione che spesso torturano la mente e la coscienza dei magistrati.

Se in questa legge il Senato ha avuto l'intendimento di colmare il vuoto che aveva trovato nelle patenti del 1834, mancando in esse ogni disposizione relativa alla separazione dei coniugi ed ogni norma che ne regolasse gli effetti, a me sembra che la legge riuscirebbe davvero imperfetta, se rimanesse così come l'ha messa la maggioranza della Giunta.

D'altra parte il sistema seguito dalla maggioranza della Giunta non s'informa ai principii rigorosi di giustizia, giacchè con esso si lascerebbe alla donna convinta, a mo' d'esempio, d'adulterio la speranza di ottenere tutta o parte di quella stessa rendita che il marito ufficiale aveva costituita per stringere il nodo nuziale e per mantenere il decoro del suo grado nel-

l'esercito. La colpa, massime quando trattasi di onore, deve attendersi una pena, non mica un premio. Ed io qui dichiaro solennemente che non vi è stato nè sarà mai un magistrato che faccia verificare scandali così gravi; però soggiungo che sarà anche più provvida quella legge che tolga finanche la lontana possibilità di farli avverare.

Aggiungerò infine che, se nei casi ordinari della dote la legge ha stabilite norme certe e sicure, per non far vagare il magistrato, per quale ragione non farà lo stesso oggi che si tratta di questa speciale costituzione di rendita per gli ufficiali, la quale, oltre allo scopo di provvedere al sicuro mantenimento della famiglia, ha pur quello di tutelare il decoro e l'onore militare?

Per tutte queste considerazioni io prego la Camera ad accettare il mio emendamento, ritenendo nel progetto di legge, non l'articolo sostitutivo della Giunta, ma quello compilato dal Senato, meno l'ultima parte, ove, nel caso di separazione per colpa vicendevole dei coniugi, si fa la doppia ipotesi della esistenza o mancanza dei figli. Anche in questo vorrei che si prendesse norma dal diritto comune, per non lasciar nulla all'arbitrio del magistrato.

Propongo dunque l'emendamento all'articolo 5 del progetto ministeriale nei termini seguenti:

« Il diritto di riscuotere le annualità della rendita, di cui all'articolo 2, appartiene all'ufficiale, durante il matrimonio. »

« Nel caso di separazione personale si riscuoteranno dalle persone e nei modi determinati negli articoli 156, 157 e 158 del Codice civile. »

Questi e non altri sono gli articoli che prevedono tutti i casi di separazione, distintamente contemplati dal Senato, e con essi si provvede completamente agli effetti della separazione medesima in quanto ai beni. Se la costituzione della rendita che fa l'ufficiale per passare a matrimonio, non può assumere la natura della dote, può per lo meno assimilarsi agli utili o lucri matrimoniali, da essere regolata da norme comuni.

PRESIDENTE. La proposta Samarelli rimarrebbe dunque così modificata. Si verrebbe ad emendare la prima parte dell'articolo 4, e quindi l'alinea susseguente direbbe:

« Il diritto di riscuotere le annualità, di cui all'articolo 2 appartiene all'ufficiale durante il matrimonio. »

« Nel caso di separazione personale si riscuoteranno dalle persone e nei modi determinati dagli articoli 156, 157 e 158 del Codice civile per i lucri e utili matrimoniali. »

Il Ministero accetta la modificazione della Commissione?

MINISTRO PER LA GUERRA. Preferisco l'emendamento dell'onorevole Samarelli alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Caruso ha facoltà di parlare.

CARUSO. Veramente la mia voce è pagana per intromettersi in cose militari, ma qui la parte veramente militare è già finita, e si tratterebbe ora del modo del godimento della rendita che deve servire di agevolazione a sostenere i pesi del matrimonio, nei casi che la legge prevede.

Non è a dire che io preferirei la riforma che la Giunta ha fatta all'articolo del progetto ministeriale, perchè, nei casi di separazione non sono i soli motivi qui dettati quelli che dovrebbero determinare il giudice ad accordare la facoltà di riscossione ad un coniuge piuttosto che ad un altro, perchè potrebbe ben avvenire che la separazione personale fosse pronunziata per colpa della moglie, ed indi, secondo questa legge, la riscossione dovrebbe spettare al marito; ma il marito che fu forse maltrattato dalla moglie, per un peccato, potrebbe egli forse averne tanti altri; potrebbe riscuotere la rendita e non portarla a casa per mantenere i figliuoli; potrebbe avere il vizio del giuoco, potrebbe passare in una biscaccia e giuocare tutto in una volta; potrebbe passare da un botteghino del lotto ed arrischiare tutto, e andare a casa colle mani vuote. E di questi esempi se ne vedono ogni giorno.

Pertanto, senza contraddire a quanto diceva l'onorevole preopinante che le leggi sono migliori quanto meno lasciano di arbitrio al magistrato, osservo però che questo avviene dove la legge può designare, stabilire dei casi, ma dove la legge trova l'impossibilità di fissare i dati definitivi perchè la decisione dei magistrati abbia il tale o tale altro motivo, allora è imprescindibile che si dia arbitrio ai magistrati, e quando l'arbitrio si deve dare è meglio che non si limiti ma che si tenga esteso quanto più si può.

Non trovo poi che sia il caso di fare differenza tra la separazione personale e la separazione di beni. Secondo il nostro Codice la separazione personale produrrebbe anche la separazione dei beni, ma potrebbe avvenire la separazione sola dei beni, ed in questo caso la legge provvede. Se la rendita è costituita dal marito, allora è proprietà del marito e non c'entra per nulla la moglie, e nonostante che sia separato esigerà le sue rendite, manterrà i figli e concorrerà colla moglie ai pesi del matrimonio; se la rendita è della moglie la deve ritenere, e non è necessario di fare nessuna previsione; se la rendita è assegnata da un terzo, allora dovrà riscuoterla o il marito, come qui si è detto, o una terza persona che potrebbe esserne incaricata dal tribunale.

Nel caso poi della separazione personale allora avrebbero luogo le disposizioni che in questa legge sono stabilite.

Ora, io vorrei rivolgere una preghiera alla Giunta, e specialmente all'onorevole relatore. Nell'ultimo paragrafo dell'articolo 4 trovo detto così: « Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite, o

dal tutore nel solo caso contemplato dall'ultimo capoverso dell'articolo 6, e per il tempo ivi stabilito.

Qui, come ognuno vede, c'è una limitazione, perchè dice *nel solo caso*. Ora questa limitazione è attribuita alla facoltà di riscuotere dal coniuge superstite o dal tutore, perchè potrebbe bene avvenire ciò che è contemplato nel capoverso dell'articolo 6 della Commissione, che uno dei coniugi sopravvivesse nel caso in cui la rendita fosse costituita da un parente o da un estraneo; nel qual caso la rendita dovrebbe riscuotersi dal coniuge superstite, o, mancando i coniugi, dal tutore fino a che la prole sia uscita di minorità. Ora, pel modo con cui è concepito l'ultimo paragrafo, potrebbe intendersi che il coniuge superstite esigerà la rendita quando questa sarà costituita da un estraneo, mentre il coniuge superstite deve esigerla in tutti i casi.

Credo che l'intenzione della Commissione sia conforme a questo concetto; ma parmi che la cosa si debba esprimere più chiaramente, e, secondo me, sarebbe facile aggiustare tutto. Basterebbe trasportare la parola *tutore* in fine del paragrafo. Così, qualunque caso si presenti, si è provveduto implicitamente ed esplicitamente.

La parola *tutore* non può entrare in questa proposta di legge se non nel caso manchino i genitori. Una volta era costituito tutore il coniuge superstite, ma ora questi ha diritto di patria potestà ed il tutore non si costituisce che morti i due coniugi. Quindi si dovrebbe dire: « durante tal tempo i frutti saranno riscossi dal coniuge superstite, se c'è, o dal tutore, » senza aggiungere altro.

TROMBETTA, relatore. Io risponderò...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole relatore, la parola spetta all'onorevole Piroli.

TROMBETTA, relatore. Era per rispondere alla proposta dell'onorevole Caruso.

PRESIDENTE. Risponderà poi.

PIROLI. Io divido perfettamente, intorno al disposto dell'alinea che si discute, l'opinione dell'onorevole Samarelli; e per le ragioni da lui espresse, e che non starò a ripetere, non potrei votare la proposta della Commissione. Ma non convengo poi nella formula che è stata letta, e che l'onorevole Samarelli vorrebbe sostituirvi, parendomi affatto inapplicabile e contraria allo spirito della disposizione votata dal Senato, che io ritengo debba essere mantenuta, eliminando il corrispondente alinea della Commissione, come ne faccio fin d'ora formale proposta.

In effetto, l'onorevole Samarelli (dopo aver benissimo osservato come la formula della Commissione. *le annualità si riscuoteranno da chi e nei modi determinati dal tribunale*, lascierebbe ai giudici una facoltà non retta da alcuna norma, mentre, anche per servire allo scopo di questa legge tutta speciale, è necessario definire sopra quali basi, avvenendo la separazione personale tra i coniugi, le annualità vincolate saranno per-

cepitate e distribuite), propone che si aggiunga: « determinati dal tribunale secondo gli articoli 156, 157 e 158 del Codice civile. » Ora, ripeto, pare a me che questi articoli non possano avere qui alcuna applicazione; innanzi tutto non vi ha nessun rapporto tra i lucri nuziali e il reddito destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, durante il matrimonio; poi è da avvertire che nel caso di separazione alla quale abbiano dato causa amendue i coniugi, gli accennati articoli non provvederebbero menomamente perchè, in questo caso, amendue i coniugi perdono i lucri, e si dovrebbe ammettere applicando i citati articoli che nessuno dei coniugi potesse più partecipare delle annualità della rendita costituita a termini della legge che stiamo discutendo, ed il cui principio è stato ammesso cogli articoli già votati. Lo scopo dell'articolo quale fu votato dal Senato è, non di far cessare le annualità, ma di stabilire chi debba percepirle e come erogarle, nell'interesse dei coniugi, separati di persona, e della prole; e la proposta Samarelli, ponendo a norma anche pel caso di separazione cagionata dalla colpa di amendue i coniugi, le disposizioni intorno ai lucri nuziali porterebbe che dovrebbero cessare le annualità, perchè i tribunali non potrebbero dipartirsi dal preciso disposto della legge.

Io adunque, senza ripetere gli argomenti pei quali la proposta della Commissione non mi pare da ammettersi, propongo che si riproduca la disposizione quale fu votata dal Senato, che è tutta speciale alla materia che ci occupa, e non ha nulla che fare coi lucri dotali ai quali si riferiscono l'articolo 155 e seguenti del Codice civile.

PRESIDENTE. L'onorevole Piroli propone che si adotti il primo alinea dell'articolo del Senato.

Vi ha poi un'altra proposta dell'onorevole Maiorana, che è la seguente, che si sopprima il primo comma dell'articolo 4, ed il secondo sia espresso così:

« Nel caso di separazione le annualità si riscuoteranno dalle persone e nei modi determinati, secondo le leggi, dal tribunale. »

La parola spetta all'onorevole Maiorana.

MAIORANA CALATABIANO. Se mi permette la Camera io esordirò con una semplice osservazione.

Non ho capito la ragione della lacuna che si crede di trovare relativamente ai militari per il caso della separazione; ma se è lacuna tutto ciò che del diritto comune non è riferito nel diritto militare, non vi sarà quella lacuna soltanto, ve ne saranno moltissime ancora, chè infiniti diritti e doveri, i quali vanno regolati dal diritto comune, restano fuori dal Codice militare, e in questo non sarà stato possibile di risolvere le svariate questioni d'interessi e di rapporti dei militari. Quindi avrei preferito che il Senato, e il Ministero forse prima del Senato, poichè non ho avuto presente il progetto primitivo del Ministero, avessero tolto interamente l'articolo 5, poichè inconvenienti non ne sa-

rebbero mai seguiti, e il diritto comune avrebbe largamente provveduto all'ipotesi del godimento della rendita ipotecata durante il matrimonio, e all'ipotesi della sua esazione, seguendo la separazione dei coniugi. Ma poichè si è pensato di creare una espressa disposizione in proposito, invece di domandarne la soppressione che porterebbe la discussione un po' più per le lunghe, anch'io mi adagio a fare qualche cosa.

E comincio dall'osservare che l'onorevole Piroli ci farebbe fare un passo molto più indietro che non sarebbe quello dell'onorevole Samarelli. Il primo comma, per esempio, del quale non si è occupata la Commissione, io credo che ingenererebbe un equivoco. Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio. Si capisce che si deve parlare in rapporto alla moglie che costituisce la rendita sulla dote, e delle annualità che vengono dalla dote della medesima, perchè certo non sognerebbe il legislatore di dichiarare che il proprietario abbia diritto di riscuotere la cosa sua. D'altra parte, se la rendita proviene dalla moglie e forma oggetto di dote, è indubitato che per legge è stabilito, dover esserne amministratore il marito. Laonde, su tale riguardo il diritto di percepire le annualità egli lo avrebbe sempre. Ma vi sarà questo inconveniente, che non si tratterà di riprodurre l'articolo 1399 del Codice civile, ma di mutilarlo.

Diffatti, loro signori hanno presente che l'ultimo comma di quell'articolo, dopo di avere stabilito che il marito ha il diritto di riscuotere gli interessi, soggiunge che può convenirsi, nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese...

BORTOLUCCI. Si tratta della dote.

PRESIDENTE. La rendita non è sempre dote.

MAIORANA CALATABIANO. Rispondo a questa obiezione.

Può essere dote, e può non essere dote. Ma quando l'articolo stabilisce (rispondo all'onorevole Bortolucci) che il diritto di riscuotere appartiene al marito, questo diritto sarà affermato e per ciò che è dote e per ciò che non è dote; giacchè nessuno proibisce, anzi nella generalità avviene che la dote della moglie serve per qualche cosa a stabilire questa cauzione. Dunque se si ammette questo comma, proposto, credo, dal Ministero, che fu adottato dal Senato ed accettato dalla Commissione, ne verrà la conseguenza che la dote si dovrà esigere dal marito per intero, e la moglie non potrà valersi della facoltà concessale dall'articolo 1399.

Voci dal banco della Commissione. Ma non è dote.

MAIORANA-CALATABIANO. Io non dico che sempre è e deve essere dote; affermo però che colla dote si possa costituire la rendita stabilita in conseguenza di questo progetto di legge; ed ammetto ancora che, se si costituisce la rendita a favore del marito e si ritiene che

egli abbia il diritto esclusivo di riscuotere le annualità, viene per ciò a modificarsi, a mutilarsi l'articolo 1399 il quale lascia la facoltà di convenirsi nel contratto dotale che i frutti della dote vadano in parte in favore della moglie per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona. Se questo caso non dovesse mai avvenire, io ammetterei che il primo comma dell'articolo potrebbe stare; ma siccome tal comma è molto generico, e non può non comprendere l'ipotesi molto più ordinaria della dote, così io ritengo che viene ad operarsi per esso una mutilazione alla facoltà dell'articolo 1399, mutilazione che cesserebbe allorchè quel primo comma si sopprimesse, od almeno venisse ad esplicarsi meglio. Frattanto giudicandolo tale e quale rivela la sua lettera, io ritengo che, ammettendolo, ne verranno degli inconvenienti.

Relativamente al secondo comma, gli inconvenienti crescono ancora, perchè mi pare che il progetto votato dal Senato confonda la rendita coi lucri. Quando si parla della separazione dei coniugi, ciò di cui viene privato il coniuge che vi ha dato motivo non è in genere la rendita, ma sono i lucri; ora, lucri e rendita sono due cose ben distinte. La società coniugale incontra delle spese, ha degli obblighi; la separazione, per esempio, risolve l'obbligo fatto al marito di prestare assistenza alla moglie, di provvederla d'alloggio, di mantenimento. Ebbene, se questi obblighi cessano per effetto della separazione, ne verrà di conseguenza che il reddito, il quale non era un lucro, ma forse era un equivalente insufficiente della spesa che doveva fornire il marito, che questo reddito vada al marito? Ma se il marito, nell'ipotesi che la separazione sia seguita per colpa della moglie, è già dispensato dagli obblighi di protezione, di alloggio, di assistenza, di mantenimento verso la moglie, e come mai a codesto marito si darà pure il diritto di fare sua la rendita, se questa rendita non sarà che la dote di costei, se questa dote non significherà il lucro proveniente al coniuge dal matrimonio, ma un insufficiente equivalente degli oneri? Vi sono in generale dei matrimoni nei quali lucri non ne restano, perchè gli oneri sono tali che assorbono assolutamente tutto ciò che può formare la materia della dote, anzi lasciano il reddito della dote al di sotto dei bisogni che a cura e spese del marito vogliono soddisfarsi nell'interesse della moglie (articolo 156 del Codice civile).

Ma vi ha di più: anche quando fosse stata causa di scioglimento la cattiva condotta della moglie, a lei rimane pur sempre il diritto agli alimenti: una volta che noi, senza riportare gli articoli del Codice civile, in fatto di separazione, seccamente affermiamo il diritto a pro del coniuge che non fu colpevole nella separazione, potremo noi indovinare le conseguenze che ne verrebbero dalla separazione pel diritto al coniuge di ritenere e rilasciare la dote a seconda che non abbia o abbia dato causa alla separazione? Po-

tremo noi conoscere a quante ingiustizie si potrà andare incontro? Sarà certo che noi apporteremmo una gravissima ferita al diritto comune, il quale conserva e garantisce sempre, fra gli altri, il diritto agli alimenti; e cotale diritto che spesso, se non supera, uguaglia l'intero reddito della dote, potrebbe esaurire tutta la rendita costituita dalla moglie pel matrimonio col-l'ufficiale.

Abbiamo di più. La legge, quando parla di lucri, prima di ricordare il marito e la moglie, si occupa dei figli, e, nella ipotesi della separazione, ha disposto (articolo 184 Codice civile) che il tribunale provveda innanzitutto all'educazione e al mantenimento dei figli, e destina i fondi; ma in vista dell'articolo adottato dal Senato, in cui è detto che chi ha dato causa, o meglio, chi è colpevole della separazione, perde il reddito, chi non ha dato causa se lo piglia, non si distrugge il diritto comune per ciò che riguarda il più solenne dovere fatto ai coniugi di provvedere all'educazione ed al mantenimento dei figli? E se questo faremo, non avremo distrutta la più grande guarentigia a favore della prole della quale pur si preoccupa il progetto in esame?

Io avrei da fare molte altre osservazioni, ma mi arresto, perchè vedo che, quanto alla Commissione nei suoi dispareri, c'è sotto meglio una questione di forma che di concetto.

Però l'articolo votato dal Senato, comechè ciò non sia stato nell'intendimento degli autori, è redatto in guisa che offende positivamente il concetto e mette in contraddizione la legge in esame col diritto comune.

Laonde, mentre dichiaro che sarei in genere indifferente sulla forma da dare, soggiungo che ho voluto fornire alcuni schiarimenti per rimuovere le difficoltà che la redazione avrebbe presentato secondo la maggioranza della Commissione, e la maggiore difficoltà che ne verrebbe secondo la redazione formolata dall'onorevole Samarelli.

La Commissione, nella sua maggioranza, nel dire che si riscuoteranno le annualità da chi e nei modi determinati dal tribunale, io mi ingannerò, ma non poteva non dire che il tribunale si sarebbe dovuto conformare alla legge. Attribuire al tribunale un potere discrezionale di creare diritti e doveri fuori del diritto comune, mi pare cosa così esorbitante, che io credo impossibile sia venuta in mente di un solo dei commissari. Il tribunale non può decidere da arbitro, e fatta astrazione dalle leggi che regolano i diritti e doveri dei coniugi, e determinano i casi e le sanzioni in fatto di separazione fra costoro; il tribunale deve, in ogni caso, esaminare i fatti, deve ragguagliarli ai diritti e ai doveri di ciascun coniuge, e, secondo quelli e in rapporto alla legge, pronunziare. Dunque potrebbe, a mio avviso, restare la redazione della Commissione, non opponendomi che si aggiungesse che il tribunale dovrà provvedere secondo la legge.

Quanto alla citazione degli articoli intorno alla separazione, ricordati nell'emendamento dell'onorevole Samarelli, io non sarei d'accordo con lui, perchè sulla materia della separazione non si devono soltanto tener presenti gli articoli invocati, i quali determinano le ragioni per cui si dà o non si dà il diritto all'uno od all'altro coniuge di far sua la rendita, o che vi abbia diritto per la metà o per un terzo o per un quarto; si deve avere riguardo alle disposizioni relative ai diritti e doveri dei coniugi, e pur queste devono tutte armonizzare colle disposizioni relative alla separazione. E taccio delle altre relazioni che derivano dalle speciali convenzioni delle parti, le quali convenzioni in alcuni casi potrebbero modificare l'applicazione degli articoli sulla separazione senza venire in urto con il fine tenuto di mira dalla legge in esame.

Laonde, invece di circoscrivere il concetto a pochi articoli di legge, che non sono tutta la legislazione, come vorrebbe l'onorevole Samarelli, io lo pregherei affinchè ci rimettessimo puramente e semplicemente alla legge.

Ma, se questo non si fa, io insisterei nella mia proposta con la quale vorrei cancellato il primo comma dell'articolo 5, perchè mi pare che non risponda menomamente alle esigenze di questa legge; vorrei modificato il secondo comma nel senso da me proposto e conservato il terzo, il quale non è affatto in urto col diritto comune e può valere a chiarire una delle ipotesi della legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

PIROLI. Mi permetta uno schiarimento.

TROMBETTA, relatore. Parli pure.

PIROLI. L'onorevole Maiorana Calatabiano ha parlato sopra un'ipotesi che non è quella che ci occupa. Egli ritiene che all'articolo 5 si parli di dote; qui non si parla punto di dote: si parla della rendita che debbe essere assicurata alla sposa ed ai figli nascituri nei matrimoni dei militari, e tanto è ciò vero che...

MAIORANACALATABIANO. Domando la parola.

PIROLI... tanto è vero che all'articolo 5 non si parla di dote, che l'articolo 7 della legge prevede il caso che la rendita sia svincolata pur durando il matrimonio, cioè quando il marito cessi di essere militare, mentre per sua natura la dote dura fin che il matrimonio non è sciolto. E che la rendita costituita a termini di questa legge non abbia i caratteri e gli effetti della dote, si conferma dal disposto dell'articolo 3, in forza del quale la dote della moglie può tener luogo della rendita quando sia costituita nella misura e pei fini espressi nell'accennato articolo 3.

Questo serve a giustificare, ciò che d'altronde l'onorevole relatore farà meglio di me, il primo alinea dell'articolo 5, il quale dispone che il « diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio. » Vedrà l'onorevole preopinante che era necessario il dirlo, in quanto potrebbe essere benissimo

che la moglie avesse costituita con mezzi propri la rendita prescritta da questa legge: e come non si tratta di costituzione di vera e propria dote, la moglie, nel silenzio della legge, avrebbe avuto il diritto di riscuoterla e non il marito. Qui adunque abbiamo e proprietà di termini e necessità di dire quello che si è detto nel primo alinea.

Ciò premesso, e ritenuto come a me pare indubitato, che vertiamo in una materia speciale che deve essere pur retta interamente dalla legge stessa, non trattandosi qui di regolare i diritti dei coniugi sulla dote, è manifesto che bisognava prevedere il caso di separazione e disporre come sarebbe regolata la riscossione delle annualità. Ed a ciò appunto provvede pienamente la proposta ministeriale e più precisamente la disposizione votata dal Senato; la quale prescrive che se un solo dei coniugi ha dato motivo alla separazione, il diritto di riscuotere le annualità spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal tribunale non colpevole della separazione stessa; e quando ambedue i coniugi fossero in colpa, l'annualità si riscuoterà da uno di essi o da una terza persona secondo la decisione del tribunale, ma per essere erogata a profitto dei coniugi nella proporzione che lo stesso tribunale determinerà, e nell'allevamento dei figli, nel che si comprende evidentemente anche la educazione loro.

Io domando se col Codice civile e colle disposizioni che riguardano le doti e i diritti dotali, si potrebbe mai venire a questo risultamento che molto prudentemente ha introdotto il Senato in una materia come questa che è tutta eccezionale? E domando se nel sistema adottato dal Senato possa vedersi una violazione del diritto comune, che per certo non era applicabile al nostro caso, o non piuttosto una savia disposizione tutta propria alla materia eccezionale di questa legge, ed alla quale non si provvederebbe menomamente colla proposta dell'onorevole Maiorana Calatabiano il quale surrogerebbe alla formola Samarelli l'altra generica *a termini di legge*?

Del resto non posso omettere di osservare che la Commissione aveva mutato la disposizione ministeriale, mossa principalmente dalle ripugnanze di supporre espressamente il militare colpevole di fatti che diano motivo alla separazione personale, ed accordava poi al tribunale una facoltà illimitata che non gli avrebbe impedito (perchè non vincolato da alcuna norma) di provvedere ad arbitrio, anche adottando il partito formulato nel progetto ministeriale. Io insisto adunque nel pregare la Camera a volere ripristinare l'articolo, quale fu votato dal Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Samarelli.

SAMARELLI. Debbo rispondere...

TROMBETTA, relatore. Io ho chiesto la parola...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, ella ha preso il turno dell'onorevole Piroli, ecco perchè ho dato ora la parola all'onorevole Samarelli.

SAMARELLI. Rispondo prima ai dubbi ed osservazioni fatte dall'onorevole Piroli.

Egli dice così: dovendoci riportare al Codice civile anche pel caso di separazione per colpa vicendevole dei coniugi, a chi dei due dovrà attribuirsi il diritto della riscossione della rendita di che trattasi?

La risposta è facile; avverrà per codesta rendita che si appartiene al marito, quello che accade dell'usufrutto della dote che si appartiene alla moglie. Come questa, per l'articolo 156 del Codice civile, riacquisterebbe il detto usufrutto, così quegli terrebbe per sè la rendita da lui costituita; e così sarà uguagliata la loro condizione giuridica. È questa la ragione pratica per cui io vorrei fosse modificata l'ultima parte dell'articolo del Senato, ove si fa appunto il caso della separazione personale che avviene per colpa vicendevole dei coniugi, e si stabiliscono regole diverse da quelle del diritto comune.

Farò poi sommestamente osservare all'onorevole Piroli che, seguendo noi anche in questa parte il Senato, daremmo luogo ad un grave sconcio, ed è il seguente:

Verificandosi il caso che il marito ufficiale abbia costituita la richiesta rendita, e la moglie gli abbia portata pure una dote, dichiarata la separazione per colpa vicendevole, la moglie prenderebbe per sè l'intero usufrutto dotale, ed il marito sarebbe spesso obbligato dal magistrato a rilasciarle anche una parte della sua rendita costituita. Ciò non sembra nè giusto nè equo, e perciò rivela la imperfezione del sistema.

Qualcuno però potrebbe dirmi, forse lo stesso onorevole Piroli: ma, quando la moglie non abbia dote propria, rimarrebbe priva affatto di mezzi nel caso che il marito facesse interamente sua la rendita costituita.

Fo riflettere essere questo un caso che può accadere ad ogni marito, sempre che, non avendo beni di sorta, la moglie riprendesse l'amministrazione della dote ed il godimento dell'usufrutto della stessa al seguito di una separazione. Ma la legge comune è stata provvida anche in questi casi, perchè ha riconosciuto nel coniuge povero il diritto a domandare gli alimenti dall'altro.

Risponderò poi all'onorevole collega Maiorana Calatabiano, che ho avuto bisogno nel mio emendamento di citare gli articoli del Codice civile per non far nascere alcun equivoco.

Sono anche disposto a rettificare la forma con cui ho espresso il mio concetto; ma conviene riportarci sempre alle norme stabilite nel Codice civile per gli utili e lucri matrimoniali, quando si verifichi la separazione di persona; perchè, non essendo in alcun articolo del detto Codice contemplata la rendita costituita dall'ufficiale, non potremmo rimettercene colle vaghe parole di uso: *in conformità delle leggi comuni*.

Ripeterò, infine che negli articoli da me citati si contengono completamente le norme per tutti gli sva-

riati casi di separazione ed i provvedimenti adatti per regolarne tutti gli effetti in rapporto ai beni dei due coniugi. Di modo che non vi sarebbe timore di alcuna lacuna od omissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

TROMBETTA, relatore. Prego la Camera di volermi concedere brevissimi momenti. Non posso più parlare a nome della *Commissione*, inquantochè il membro della Commissione che solo mi resta a fianco non divide la mia opinione.

Io accetto la modificazione proposta dall'onorevole Maiorana, la quale risponde essenzialmente alle viste del relatore; ma mantengo il primo comma dell'articolo 4 per le ragioni che verrò esponendo.

Qualche oratore mi ha acremente censurato di essere stato indotto a mutare l'articolo del Senato da un sentimento troppo militare. Io confesso alla Camera che, quando lessi quest'articolo, ho provata qualche sorpresa; inquantochè, avendo avuto l'onore di esercitare l'ufficio di avvocato generale militare per molti anni, ho avuto occasione di notare con quanta severità il Ministero della guerra proceda contro quegli ufficiali che si rendono colpevoli di mancanze contro l'onore. Or bene, le cause che secondo il Codice civile danno luogo alla separazione dei coniugi, rientrano appunto nelle categorie di quelle mancanze, non potendosi a meno di ritenere come tali le sevizie verso la propria moglie e le pratiche oscene.

Dirò di più, che molti ufficiali ed alcuni eziandio che fanno parte della Camera, mi hanno parlato di quella disposizione con una specie di risentimento, esprimendo il desiderio di vederla scomparire dal progetto di legge.

Diffatti la maggioranza della Giunta ne ricevette la medesima impressione. Parve ad essa, ed io ne sono profondamente convinto, che assai meglio convenisse il lasciare che i tribunali giudicassero sopra quei casi *ex aequo et bono* anzichè stabilire una disposizione che poteva offendere la suscettibilità militare sotto doppio aspetto, coll'indurre, cioè, il supposto che un ufficiale venisse conservato nell'esercito non ostante che avesse commessa una di quelle colpe che mal si conciliano coll'onore; e che nel caso di colpa da parte della moglie, potesse un ufficiale spogliarla di una rendita, nella quale consistesse per avventura l'unica sua risorsa.

Si è detto che la proposta della Commissione non era informata a principii di giustizia. Mi permetta la Camera che io ritorca quest'appunto all'articolo ministeriale, dico ministeriale perchè io rispetto altamente il Senato.

Io faccio un'ipotesi, e prego la Camera di accordarmi la sua benevola attenzione perchè la cosa è gravissima; faccio questa ipotesi: la sposa non ha dote; ha bensì beni paternali per trenta mila lire incirca; non

vuole contratto nuziale; con questa somma essa compra una rendita sul debito pubblico di 2000 lire, che assoggetta al vincolo prescritto dalla presente legge; questa rendita appartiene a lei, esclusivamente a lei; avvenendo la separazione anche per sua colpa, invano s'invocherebbero per spogliarnela gli articoli 156, 157, 158 del Codice civile, invocati dall'onorevole Samarelli; a termini dell'articolo 1427, essa ne conserverebbe tuttavia il dominio ed il godimento; perchè la moglie anche colpevole esce dal tetto maritale recando seco i beni parafernali. Or bene, che cosa ne avverrà in conseguenza dell'articolo 5 del progetto ministeriale? Che la moglie viene privata del diritto che appartiene in forza del detto articolo 1427; che perde ogni sua sostanza, ed esce dalla casa maritale senza un centesimo.

Vorremo adunque supporre che un ufficiale di onore, occorrendo il caso di separazione dalla propria moglie, anche quando la moglie sia colpevole, nè vi sia prole, possa spogliarla di quella rendita che costituisce l'unica sua risorsa?

Se la mia convinzione non mi fa velo alla mente, con una simile disposizione si deroga al Codice, perchè gli articoli 156, 157 e 158 parlano di lucri dotali, di utili, di usufrutto legale... (*Movimenti dell'onorevole Piroli*)

Ma col Codice alla mano si può anche combattere l'onorevole Piroli. Io parlo d'interessi, non parlo di lucri...

PIROLI. Do ragione a lei.

TROMBETTA, relatore. In questo caso dunque l'uffiziale spoglierebbe la moglie.

Prego la Camera di continuarmi per pochi momenti ancora la sua sofferenza, perchè, ripeto, la cosa è grave. In questo caso l'uffiziale spoglia la moglie dell'unica sua risorsa, la moglie esce nuda dal tetto maritale; tale è la disposizione proposta dal Ministero. Domando alla Camera se non sia improntata di maggiore giustizia quella della Giunta, che nei casi di separazione preferisce che sia rimesso al senno del tribunale il decidere ogni questione a riguardo di quella rendita. Il tribunale applicherà le disposizioni del diritto comune quando siano applicabili; ha il Codice avanti gli occhi, ha il suo criterio, la sua coscienza; provvederà ai figli, se vi sono figli, ed avrà ad ogni cosa gli opportuni riguardi, senza che sia necessario l'indicargli specificatamente le norme che dovrà seguire.

È d'altronde a desiderarsi che una legge militare, puramente disciplinare, non s'inoltri nel campo delle colpe coniugali, ché è ordinariamente un campo difficile e mal sicuro, troncando la via a quei temperamenti che possono essere opportuni, attesa la varietà dei casi e delle circostanze.

Farò un'altra ipotesi.

Suppongasì che la rendita non sia costituita da beni parafernali, ma consista nella dote. Il marito è legal-

mente l'amministratore della dote e ne deve riscuotere l'annualità ed i frutti, secondo che la rendita sarà assicurata sopra una cartella del Gran Libro, ovvero sopra uno stabile.

Supposto che sia ipotecata sopra un fondo il quale superi del doppio o del quadruplo il capitale della rendita, il marito colpevole della separazione dovrà cedere l'amministrazione del fondo o di parte del fondo alla moglie, la quale andrà a riscuotere i fitti, raccogliere le derrate, e surrognerà il marito negli atti di amministrazione.

Anche in ciò adunque la proposta ministeriale porterebbe una deroga al diritto comune, in quanto che il marito continua ad avere l'amministrazione della dote, non ostante che la separazione sia avvenuta per sua colpa, se la moglie non usa della facoltà che le spetta di provocare la separazione della dote.

Non credo perciò che sia fondata la censura dell'onorevole Piroli, il quale ha detto che la Commissione aveva tolto l'articolo della proposta ministeriale per sostituirvi un nulla. La Commissione invece ha avuta ben altra fiducia; essa ha creduto che, affidando al senno ed alla coscienza dei tribunali il giudizio in tutti i casi di separazione, avrebbe, senza pericolo di danno, spogliata la legge di quanto contrastava col suo carattere puramente disciplinare.

Accetto, come già ho dichiarato, l'emendamento dell'onorevole Maiorana Calatabiano.

PRESIDENTE. Passeremo ai voti.

MAIORANA CALATABIANO. Ho domandata la parola.

PIROLI. Anch'io.

MAIORANA CALATABIANO. Scusi: l'ho domandata prima.

PRESIDENTE. Prego d'esser brevi.

MAIORANA CALATABIANO. È per uno schiarimento a cui potrà più facilmente rispondere l'onorevole Piroli.

L'articolo 4 della Commissione o 5 del progetto del Senato, dice l'onorevole Piroli, non riguarda la dote. Io ammetto che quell'articolo è formulato molto genericamente, e può riferirsi alla dote di cui all'articolo 3, e può riguardare la costituzione della rendita che faccia l'ufficiale a se stesso o che riceva dalla moglie o da qualunque altro in donazione.

Però l'articolo che è stato votato sotto il numero 3 toglie decisamente ogni dubbio; e oso dire che il primo comma dell'articolo 4 della Commissione si riferisce principalmente alla dote.

Infatti, che significa il diritto di riscuotere le annualità, fuorchè quelle della dote che tengano luogo di rendita, come nell'articolo 3 precedentemente votato?

E si aggiunga che, siccome il secondo comma spiega il primo, e nel secondo non si parla d'altro che di separazione, ne viene che la dote è novellamente ed espressamente considerata nell'articolo 4 come la cosa nella quale si rivela la rendita costituita con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole nascitura. Se

così è, per qual ragione occorre che una legge dica che il marito avrà diritto di riscuotere le annualità?

Se i redditi che egli possiede sono indipendenti dal matrimonio, sono suoi proprii, li continuerà a possedere, sciolto il matrimonio; se provengono da una donazione di un estraneo; se provengono da assegnazione della moglie, la quale appunto ha voluto vincolare i suoi beni parafernali, in tali casi, il titolo stesso assicurando alla moglie e alla prole la rendita, non si deve inforsare nel marito, durante il matrimonio, il diritto di riscuoterne le annualità.

In ogni caso dunque, è una superfluità e un equivoco il primo comma dell'articolo 4.

Questa è la risposta che io doveva dare all'onorevole Piroli, il quale diceva che non si parla affatto di dote in questo progetto, mentre io ammetto che nei rapporti coniugali la rendita vincolata dalla moglie a favore dell'ufficiale, dal progetto è stata considerata precipuamente, se non esclusivamente, quale destinazione della dote della futura sposa.

Quanto all'onorevole Samarelli, il quale è d'accordo con me nel concetto e che solo vorrebbe citare gli articoli, ripeto che sarebbe meglio rimettersi alla legge senza circoscriverne le disposizioni. E mi permetto di fargli notare che non ha sognato mai il diritto comune di precisare tutte le singole specie della proprietà reale, sia mobiliare, sia immobiliare.

Ma qualunque cosa, qualunque materia che, provveduta d'utilità, è oggetto di valore, può essere costituita in dote, e, come la proprietà immobiliare, così la rendita pubblica si può ipotecare o vincolare.

In conseguenza il diritto comune, pur non occupandosi espressamente della rendita del Gran Libro e dell'ipotesi del di lei vincolo per ottenersi da militari l'assentimento al matrimonio, non può non avere compreso tra le cose possibilmente dotali e vincolabili la rendita stessa come ogni altro valore che ne sia capace. E però, per l'ipotesi della separazione, rimettendoci al diritto comune, non inciampieremo mai in errore.

Dopo queste osservazioni, spero che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento accettato dalla Commissione.

PIROLI. Io lascerò la cura all'onorevole Trombetta ed all'onorevole Maiorana Calatabiano il mettere d'accordo la proposta di quest'ultimo, che l'onorevole relatore ha dichiarato di accettare, coi motivi della proposta stessa, che sono in opposizione col concetto che l'onorevole Trombetta ha svolto con una energia che prova quanto sia profondo il suo convincimento. L'onorevole Maiorana Calatabiano vuole che il tribunale statuisca a termini di legge, e si riferisce alla legge sui lucri nuziali, e sulla dote; l'onorevole Trombetta prova, ed a ragione, che non si tratta di lucri nuziali nè di dote, e non crede che si debbano assegnare norme al tribunale; ma poi accetta che si dica che decideranno a termini di legge.

Ma io ho chiesta la parola quando l'onorevole Trombetta ha sfidato i sostenitori della proposta ministeriale a provare se non sia vero che dal sistema che egli combatte non ne vengano le enormi conseguenze, che egli ha qui molto vivamente segnalate. Se non che o io non intendo l'articolo del Senato, o non intendo l'obbiezione dell'onorevole Trombetta.

L'articolo del Senato, ben lungi dal lasciare che il marito esiga tutti i redditi a danno della moglie, o la moglie colpevole si goda in pace i frutti dei suoi beni, quando è il marito che ha dato causa alla separazione, suppone che il coniuge non colpevole erogherà i redditi al proprio sostentamento e dei figli, se ve ne hanno, e non priva l'altro delle ragioni che per diritto comune gli possono competere in caso di bisogno; quando poi la colpa è comune il tribunale interviene e, nella sua prudenza, stabilisce chi debba riscuotere le annualità e come erogarle; o se debba darsene l'incarico a una terza persona, che dovrà erogarle, prima a profitto dei figli e quindi ripartirle secondo il criterio che il tribunale avrà stabilito, tra il marito e la moglie.

Ora io domando: come è possibile che si verifichi l'inconveniente a cui alludeva l'onorevole Trombetta? Ripeto: o io non intendo la forza della sua obbiezione o la sua obbiezione non ha assolutamente nessun fondamento.

TROMBETTA, relatore. Perdoni, non ha bene inteso; e sì che credo di parlare abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Permetta la Camera che io intervenga in questa discussione per dire poche parole sopra un articolo che riguarda una questione tutta legale.

L'articolo che ha suscitato tante difficoltà, e che, secondo il mio modo di vedere, non ne doveva suscitare alcuna, è l'articolo 5. Questo articolo ha dato luogo, come avete udito dalla discussione, che è divenuta più viva di quello che si poteva supporre, a quattro proposizioni.

L'onorevole Maiorana Calatabiano ha proposto di redigere l'articolo in modo da rimettere tutte le questioni che possono nascere dalla separazione dei coniugi al diritto comune ed alla prudenza del giudice. La Commissione all'incontro, senza determinare norme speciali, si limita a rimettersi genericamente al prudente arbitrio del giudice.

L'onorevole Samarelli, ritenendo pericoloso lasciare ai tribunali questa facoltà, ha proposto di rimettersi invece alle disposizioni del Codice civile; e siccome nel Codice civile non vi è una sezione speciale, nella quale si parli di questa maniera di beni, riterrebbe conveniente di rimettersi alle disposizioni che hanno rapporto ai lucri dotali, che, come materia affine, possono essere regolati colle stesse norme.

L'onorevole Piroli, a sua volta, ha ritenuto per con-

tro che il miglior consiglio sia quello di mantenere l'articolo come fu votato dal Senato.

La Camera dunque o non deve fare alcun articolo, come vorrebbe l'onorevole Maiorana; o deve adottare l'articolo della maggioranza della Commissione; o deve accettare l'aggiunta dell'onorevole Samarelli; o deve infine mantenere l'articolo del Senato. Esamino tutte queste proposte. Si deve omettere ogni disposizione speciale su tale argomento?

L'onorevole Maiorana esaminando questo articolo, buon Dio! sciamava, chi mai ha dubitato che il diritto di amministrare la dote appartenga al marito? Occorre egli di riconoscere tale diritto in questa legge? Tutte le norme necessarie per regolare i casi di separazione non sono esse scritte nel Codice civile? E, rampognando l'onorevole Samarelli, soggiungeva: a che genere di beni può appartenere questa vostra rendita, che non sia già stato regolato dal Codice civile? Mi permetta, l'onorevole Maiorana, che io gli faccia una breve osservazione. Non è già che questa rendita sia un bene diverso dagli altri; i beni sono tutti della stessa natura; ma questo è speciale per la sua costituzione e pel fine a cui, secondo questa legge, è rivolto.

Diffatti, che cosa è questa rendita ed a che serve?

Questa rendita è una creazione della legge, diretta ad assicurare con vincoli ipotecari a favore della futura sposa e della prole nascitura i mezzi sufficienti al mantenimento...

MINISTRO PER LA GUERRA. Questo fu soppresso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... della famiglia. Se ciò non fosse non vi sarebbe stata ragione di obbligare i militari alla costituzione di questa rendita speciale per contrarre matrimonio.

Succede poi a questo l'articolo 4, nel quale si dice che la dote della futura sposa può tener luogo della rendita.

Dunque non è già che la dote costituisca sempre la rendita, ma soltanto che in taluni casi può tener luogo della rendita.

Ora, se la rendita può essere costituita dalla dote e tener luogo di essa, e può anche essere costituita da beni diversi dalla dote, è evidente la necessità di una disposizione speciale la quale regoli la creazione, il modo di essere e la condizione giuridica dei beni che la costituiscono, come ha fatto l'articolo 5 del progetto votato dal Senato e modificato dalla Commissione nell'articolo 4 del suo controprogetto.

Pare quindi che non sia opportuno rimettersi senza altro al diritto comune e ritenere superflua ogni disposizione speciale.

La Commissione, ammettendo il principio che il modo di essere di questa rendita deve essere coordinato ai fini speciali che questa legge si propone, discorda dal Ministero intorno al modo di esplicitare il principio medesimo; e propone di togliere tutto ciò

che ha specificato il Senato, e di limitarsi a dire, che nel caso di separazione le annualità della rendita si riscuoteranno da chi e nei modi determinati dal tribunale.

Io, in verità, domando all'onorevole Trombetta che intenda dire con queste parole, « si riscuoteranno da chi e nei modi determinati dal tribunale. » Intende forse che il tribunale, come apparisce dalla sua relazione, debba regolare questo modo di riscossione, *ex æquo et bono*, secondo la prudenza; insomma ad *arbitrium boni viri*?

TROMBETTA, relatore. Precisamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ebbene, vedrà la Camera se sia permesso lasciare alla coscienza del tribunale, senza alcuna norma, il determinare gli effetti della separazione in quanto alla rendita che si è costituita per contrarre il matrimonio. Per me sono in generale molto proclive ad affidarmi alla prudenza dei giudici; io non seguo la regola di Bacone da Verulamio, essere *bona lex* quella che lascia poco all'arbitrio del giudice, e *optimus iudex* quello che non ha punto di arbitrio. Io credo che ai giudici bisogna lasciare una sufficiente libertà, perchè possano applicare il diritto ai casi particolari; ma mi parrebbe mal fatto non regolarla, non determinarla con alcuna legge; e quando si tratta effettivamente di regolare rapporti giuridici che concernono anche i diritti della prole, mi pare che sia utile cosa che intervenga il legislatore per segnarne le norme. Quindi mi pare che il fare una disposizione così generale sia lasciare troppo arbitrio, troppa larghezza di potere al giudice.

L'onorevole Samarelli vorrebbe limitarsi a rimettersele alle disposizioni del Codice civile intorno ai lucri dotali.

Io in verità non avrei gran difficoltà di accettare questa proposta.

Però anche qui vi è un termine di semplice analogia e non d'identità; perchè la rendita costituita a norma di questa legge è proprio un lucro-matrimoniale nel senso degli articoli 156 e 157 del Codice civile; e però questa assimilazione potrebbe dar luogo a difficoltà.

D'altronde, come bene osservava l'onorevole Piroli, v'è pure un caso che non è preveduto in questi articoli, e che si può facilmente verificare, cioè chi debba riscuotere la rendita quando la separazione sia stata pronunziata per colpa di ambedue i coniugi.

In questo caso è giusto che sia segnata una regola per vedere chi deve riscuotere l'annualità ed erogare la rendita medesima nei fini ai quali è destinata.

Il Senato ha provveduto a questa eventualità; e credo che vi abbia provveduto con prudenza e giustizia. Esso ha detto:

« Nel caso di separazione, tale diritto spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal tribunale non colpevole della separazione stessa.

« Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anche da una terza persona (ed ecco l'arbitrio chiesto dall'onorevole Trombetta), secondo che verrà ordinato dal tribunale, per spenderli principalmente nel mantenimento (ecco una limitazione) dei figli comuni, se ve ne sono, o, in caso contrario, per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal tribunale stesso. »

Ma qui l'onorevole Trombetta eleva due difficoltà. In una legge militare, egli dice, parlare di colpa è cosa che può scuotere la disciplina dell'esercito, e così imprimere in fronte ad un militare un segno disdicevole che non è opportuno.

E d'altra parte, egli aggiunge ancora, che vorreste fare? Quand'anche la moglie fosse colpevole, quando il marito la cacciasse di casa, vorreste vedere la moglie andare raminga per le vie?

Quanto al primo obbietto, parmi che l'onorevole Trombetta si spaventi troppo della parola *colpevole*. Mi perdoni l'onorevole Trombetta, ma egli sa che non può essere ordinata separazione dal tribunale se non quando si siano verificati certi fatti determinati dalla legge, aventi certi caratteri; e il tribunale, attribuendoli all'uno o all'altro, o ad ambedue i coniugi, abbia determinato a chi la colpa della separazione debba ascriversi, o in altri termini chi ne sia innocente, e chi colpevole.

La parola *colpevole* non è quindi tale da dover preoccupare di soverchio i più gelosi dell'onore militare; e parmi anzi che il preoccuparsene mostri maggiore sgoamento delle parole, per dimenticare o non badare al fatto della colpa, ed alla sua irreparabilità.

Quanto al secondo obbietto, sarà egli possibile supporre che il marito sia così inumano da abbandonare la moglie, ancorchè colpevole, senza alcun soccorso? La legge a questo caso ha provveduto, concedendone ad essa gli alimenti.

Ma che sarà quando ambedue sieno colpevoli? Qui interviene l'arbitrio prudente del magistrato. Siccome le colpe non sono tutte uguali, possono avere la loro gradazione; di tale gradazione sarà tenuto conto anche nell'attribuzione della rendita pel mantenimento dei figli e per provvedere al bisogno dell'altro coniuge.

Io credo dunque l'articolo votato dal Senato ispirato ai più rigorosi principii di giustizia ed equità, e che corrisponde allo scopo della legge; e non veggio ragione per arrearvi mutamento.

Prego pertanto l'onorevole Samarelli a non insistere nella proposta che corrisponde in sostanza al concetto indicato nell'articolo medesimo, e prego la Camera di accostarsi all'opinione dell'onorevole Piroli ed accettare l'articolo come fu votato dal Senato.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Leggo la proposta che ha fatto l'onorevole Samarelli:

« I diritto di riscuotere l'annualità della rendita di

cui all'articolo 2, appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

« Nel caso di separazione personale si riscuoteranno dalle persone e nei modi determinati dagli articoli 156, 157 e 158 del Codice civile.

« Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite e dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso ultimo dell'articolo 6, e pel tempo ivi stabilito. »

Metterò anzitutto ai voti l'articolo 5 del Senato, come l'emendamento che più si allontana dalla proposta della Commissione. Quest'articolo è così concepito:

« Art. 4. Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

« Nel caso di separazione, tale diritto spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambidue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anco da una terza persona, secondochè verrà ordinato dal tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal tribunale stesso.

« Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'articolo 6, e per il tempo ivi stabilito. »

(Dopo prova è controprova, è adottato.)

« Art. 5. La rendita non può essere alienata nè in tutto nè in parte, e l'ipoteca non può essere ristretta per l'avanzamento dell'ufficiale od assimilato.

« Le annualità della rendita non possono cedere nè oppignorarsi se non per causa di alimenti, dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo. »

(È approvato.)

« Art. 6. La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile:

« a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio.

« b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore,

« Se rimangono superstiti figli minori, e la rendita sia stata costituita coi beni, non dell'ufficiale nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo continuerà a sussistere a beneficio dei figli infino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse però le femmine maritate. »

Il deputato Caruso propone un'aggiunta in questi termini:

« E durante tal tempo i frutti della rendita saranno riscossi dal coniuge superstite o dal tutore. »

Metterò innanzitutto ai voti l'articolo 6 quale fu letto, all'infuori dell'aggiunta dell'onorevole Caruso.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Caruso. Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

« Art. 7. La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal tribunale supremo di guerra e marina sopra ricorso dell'ufficiale, sentito l'avvocato generale militare.

« Per i provvedimenti ulteriori sono competenti i tribunali ordinari. »

L'onorevole Interlandi propone a quest'articolo il seguente emendamento: « La idoneità e validità della costituzione della rendita o della dote, di cui agli articoli 3 e 4, sulla istanza del futuro sposo, è dichiarata dal tribunale civile della provincia ove esistono gl'immobili sui quali è garantita. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

« Art. 8. L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere ottenuto il regio assentimento, come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà rivotato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali 25 maggio 1852.

« In questo caso la rivocazione ha luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma dietro dichiarazione del tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle regie patenti 29 aprile 1834, senza pregiudizio però dei diritti quesiti in virtù delle medesime. »

In occasione di quest'articolo l'onorevole Botta ha presentata un'aggiunta.

Faccio però presente all'onorevole Botta che l'onorevole ministro della guerra ha già dato all'onorevole Camerini degli affidamenti che potrebbero, per avventura, rendere inutile la discussione e votazione di quest'aggiunta.

L'aggiunta dell'onorevole Botta è del tenore seguente:

« Per gli uffiziali, i quali sino a tutto il 15 marzo 1871 hanno contratto matrimonio senza regio assentimento, non saranno applicabili le disposizioni contenute nella presente legge, e negli articoli 1 e 2 della legge 25 maggio 1852. »

L'onorevole Botta ha facoltà di parlare.

BOTTA. Conformemente alle parole dette dall'onorevole ministro della guerra nella tornata di sabato, io ho presentato questa proposta. Però faccio la riserva che, ove il signor ministro della guerra mi desse affidamento che provocherebbe sul proposito un atto sovrano, vale a dire che con un regio decreto venga a concedersi il condono a tutti quegli uffiziali delle trasgressioni di cui ho parlato nell'aggiunta, allora non avrei difficoltà di ritirarla.

MINISTRO PER LA GUERRA. Forse non era presente l'o-

norevole Botta quando l'onorevole Camerini mi ha interrogato nello stesso senso, ed io ho dichiarato che una volta che fosse approvata la legge, avrei sottoposto alla firma di Sua Maestà un decreto per il condono del matrimonio a tutti gli ufficiali legalmente ammogliati, anteriormente però al marzo 1871, purchè si trovassero ancora in servizio attivo.

BOTTA. Questo s'intende; quanto al tempo io non ne faccio questione e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9.

(È approvato.)

« Art. 10. Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge, la quale avrà vigore a far tempo dal 1° gennaio 1872. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sono abrogate, in quanto concerne l'esercito, le regie lettere patenti del 29 aprile 1834. »

(È approvato.)

Siamo giunti così alla fine della legge. È rimandata a domani la votazione per scrutinio segreto.

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO OLIVA.

Intanto devo annunziare all'onorevole guardasigilli una interrogazione dell'onorevole Oliva, la quale è in questi termini:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro guardasigilli intorno all'esecuzione della legge

sulle guarentigie in materia di stampa a proposito del sequestro avvenuto in Roma del giornale *Il Tempo*. »

Domando all'onorevole guardasigilli se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Desidererei che mi si lasciasse un poco di tempo; risponderai dopo domani.

PRESIDENTE. Allora dopo domani, se l'onorevole Oliva acconsente.

OLIVA. Come crede, io accetto.

PRESIDENTE. Quanto all'interrogazione dell'onorevole Ghinosi, non essendo intervenuto il ministro delle finanze, sarà rinviata a domani.

Annunzio alla Camera che è stata presentata alla Presidenza una proposta dell'onorevole Cancellieri, la quale sarà trasmessa al Comitato privato.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo ai matrimoni degli uffiziali e assimilati militari.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Provvedimenti finanziari;
- 3° Modificazione dell'articolo 3 della legge relativa alla tassa del macinato.